

FOGLIO INFORMATIVO CONTO DEPOSITO IMPRESE IOINPIÙ

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e amministrativa: Piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 - Cassino (FR)

Telefono: 0776-3171 **Fax:** 0776-317429 **Numero Verde:** 800-588-999

Email: info@ioinbanca.it **pec:** ioinbanca@pec.it **Sito internet:** www.ioinbanca.it

Numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA Frosinone CF. e P.Iva 00121930606

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4523 - cod. ABI 05372 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

- o CONTO DEPOSITO identifica un *deposito a risparmio nominativo*, intestato ad una **persona giuridica**, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, riservato ai clienti titolari di un conto corrente di corrispondenza.
- o Mediante l'operazione di sottoscrizione il Cliente può disporre che tutti o parte dei fondi giacenti su CONTO DEPOSITO sono resi indisponibili all'ordinaria operatività di prelevamento per la durata definita dallo stesso Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Sulle somme costituite in partite vincolate maturano interessi secondo quanto espressamente pattuito fra la banca ed il Cliente al momento dell'attivazione del vincolo.

La somma posta a vincolo temporale è e rimane vincolata per tutto il periodo pattuito tra la Banca ed il Cliente. Conseguentemente il Cliente non può in alcun modo ottenere la disponibilità, neppure in misura parziale, delle somme vincolate, in via anticipata rispetto alla scadenza pattuita, salvo che sia diversamente previsto.

- o Alla scadenza del vincolo le somme vincolate, più gli interessi maturati sulle stesse, vengono automaticamente accreditati sul CONTO DEPOSITO del Cliente.
- o Le singole partite vincolate possono essere svincolate dal depositante prima della scadenza contrattuale del vincolo, ove ciò sia previsto in base alla durata del vincolo, fermo restando il riaccredito dei fondi sul CONTO DEPOSITO, la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente di una percentuale come concordata, fra Cliente e Banca, nella conferma di vincolo.

Principali rischi tipici e generici

- o CONTO DEPOSITO è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento dei codici per l'accesso al CONTO DEPOSITO tramite il servizio di Internet banking, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
- o Variabilità dei tassi d'interesse.
- o Riduzione o azzeramento del rendimento maturato, per effetto dell'applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, eventualmente previsto per l'estinzione anticipata della partita vincolata.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI	
Somme non vincolate	
	fino a € 10.000,00: 0,75% fino a € 500.000,00: T.U.R. BCE (Attualmente pari a: 2,40%) - 1,5 punti perc.Minimo: 1% Massimo: 5% Valore effettivo attualmente pari a: 1,0 % TASSO DI INTERESSE SULLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA in sigla: T.U.R. (TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO) nella misura, tempo per tempo, fissata dalla BCE – Banca Centrale Europea. oltre: 0,75% Opzione valida per i rapporti accesi entro l'23.07.2026 e/o fino ad esaurimento del plafond disponibile
Tasso Creditore Lordo	
Somme Vincolate sul Conto Deposito	

	6 MESI PARTITA VINCOLATA: Tasso fisso: 2,10 % (Opzione valida per i vincoli costituiti entro l'23.07.2026 e/o fino ad esaurimento del plafond disponibile)
Tasso Creditore Lordo	
	12 MESI PARTITA VINCOLATA: Tasso fisso: 1,95 % (Opzione valida per i vincoli costituiti entro l'23.07.2026 e/o fino ad esaurimento del plafond disponibile)

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

SPESE	
Spese di tenuta conto	€ 0,00 (€ 0,00 Periodica ad ogni capitalizzazione)
Spese di istruttoria	€ 0,00
Spese per Operazione	€ 0,00
Spesa per operazione di estinzione vincolo	€ 0,00
Estinzione	€ 0,00
Spese per Invio Trasparenza Periodica	€ 0,00 online 1.55 per posta
Penale per estinzione anticipata vincolo (*)	50% del tasso concordato. La possibilità di estinzione anticipata, totale, con diritto alla restituzione dell'intero capitale investito, è prevista a partire dal tredicesimo mese dalla data di sottoscrizione del contratto. Svincolo anticipato non previsto sulle partite vincolate a 6 e 12 mesi.

Oneri fiscali	Le imposte e i bolli sono a carico del titolare del rapporto nella misura tempo per tempo stabilita dalla legge
Ritenuta	Secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti

(*) SVINCOLO STRAORDINARIO ANTICIPATO

Con la costituzione del vincolo il Cliente si impegna, nei confronti della Banca, a non disporre delle somme registrate/contabilizzate a suo credito sul Conto Deposito durante tutto il periodo di durata del vincolo stesso. La somma posta a vincolo temporale è e rimane vincolata per tutto il periodo pattuito tra la Banca ed il Cliente. Conseguentemente il Cliente non può in alcun modo ottenere la disponibilità, neppure in misura parziale, delle somme vincolate, in via anticipata rispetto alla scadenza pattuita, salvo che sia diversamente previsto.

Eventuali svincoli anticipati, ove possibili in base alla durata del vincolo pattuito, possono avvenire con un preavviso di 33 (trentatre) giorni, sull'importo totale vincolato, con applicazione della penale del 50% del tasso di interesse concordato. La disposizione è da effettuarsi utilizzando l'apposito modulo ~~disponibile sul~~ sito www.ioinbanca.it nella sezione trasparenza (modulo estinzione anticipata vincolo) da inoltrare tramite pec a ioinbanca@pec.it o tramite raccomandata a/r.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

GIORNI	
Disponibilità su prelievi e versamenti	In giornata
Valuta su prelievi e versamenti	In giornata
MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI	
Importo minimo (per vincolo**)	€ 5.000,0
Importo massimo (per vincolo**)	€ 500.000,00
Capitalizzazione Avere	Annuale
Riferimento Calcolo Interessi	Anno Civile
Tipo Liquidazione Avere	Per Saldi Liquidi
Liquidazione degli interessi avere	Al 31.12 o a estinzione del rapporto

(**) Per singola partita vincolata Conto Deposito ioinpiù impresa, l'importo minimo è di euro 5.000,00 (cinquemila/00), massimo 500.000,00 (cinquecentomila/00); Il cliente può richiedere che sullo stesso Conto Deposito ioinpiù impresa vengano vincolate diverse partite per un totale massimo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00).,

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto.

Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, con semplice comunicazione scritta alla Banca, anche a firma di uno solo dei cointestatari.

Il recesso ha effetto dal momento in cui la banca riceve la comunicazione.

La facoltà di recesso spetta anche alla Banca, che invece deve darne comunicazione scritta al Cliente con un preavviso di due mesi, fatta eccezione per il caso di giustificato motivo, nel quale il recesso ha effetto immediato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.

n. 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiusura sottoscritta dal Cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo letteraraccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a

Ufficio Reclami

P.zza Diaz n.14 – 03043 Cassino (FR)

Fax: 0776 317420

e-mail ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it

pec: ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cliente	persona giuridica che richiede l'apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca
Codici di accesso	codici forniti dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del servizio di internet banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto relativo al servizio di internet banking
Conto corrente di appoggio	(o, in breve, conto di appoggio): conto corrente individuato dal Cliente verso il quale lo stesso può in via esclusiva indirizzare tutti i fondi oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO. Il conto corrente di appoggio deve essere intestato al medesimo soggetto (stessa persona giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato. L'individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria. Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio, di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito.
CONTO DEPOSITO	deposito a risparmio nominativo, intestato ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto.
Internet banking	il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca, e di impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo disponibile
Operazioni	tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque registrate sul CONTO DEPOSITO. In particolare, rientrano nel novero delle operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO DEPOSITO.
Prelevamento	operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire esclusivamente mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati su uno dei conti di appoggio, come individuati dal cliente.
Saldo	importo complessivo dei fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO
Servizio di alimentazione	servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso altro istituto di credito.
Servizio di prenotazione	servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso la Banca.
Versamento	operazione con la quale vengono immessi fondi nel CONTO DEPOSITO. Il versamento può avvenire con diverse modalità: a) versamento di contanti e/o assegni allo sportello; b) disposizione di bonifico proveniente da conto corrente acceso presso altro istituto di credito, anche intestato a soggetti diversi dall'intestatario del CONTO DEPOSITO; c) disposizione di bonifico da conto corrente acceso presso la Banca, anche intestato a soggetti diversi dall'intestatario del CONTO DEPOSITO; d) servizio di alimentazione; e) servizio di prenotazione.

FOGLIO INFORMATIVO INBANK AZIENDE BASE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni

Sede legale e amministrativa: Piazza Armando Diaz n. 14 - 03043 - Cassino (FR)

Telefono: 0776-3171 - **Fax:** 0776-317429 **Numero Verde:** 800-588-999

Email: info@ioinbanca.it info@bancapopolaredelcassinate.it

Sito internet: www.ioinbanca.it www.bancapopolaredelcassinate.it

Numero di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA Frosinone CF. e P.Iva 00121930606

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4523 - cod. ABI 05372

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il servizio di internet banking denominato "INBANK" permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o contestatario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni che svolge abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo complessivo giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro il saldo disponibile.

Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell'importo massimo giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente.

Principali operazioni con Internet Banking

SERVIZI BASE

1. visualizzazioni
 - a. movimenti e saldo conto corrente
 - b. situazione del conto titoli
 - c. piano di ammortamento del mutuo
2. disposizioni
 - a. pagamento delle rate del mutuo
 - b. bonifici
 - c. giroconti

SERVIZI ACCESSORI

A. BUSINESS - servizio per la gestione del portafoglio incassi:

1. visualizzazioni
 - a. situazione del portafoglio
 - b. esiti di portafoglio
 - c. avvisi di scadenza
2. disposizioni
 - a. Ri.Ba, SDD, Mav,
 - b. Pagamenti effetti

B. BUSINESS + – Servizio per la gestione dei flussi provenienti dal Corporate Banking Interbancario.

Prevede lo scambio elettronico di flussi in formato CBI tra l'azienda, la banca attiva e le banche passive. Le funzioni disponibili sono quelle previste dagli standard CBI e regolate dalla normativa del Corporate Banking Interbancario.

C. ServizioTrading on line: acquisto e vendita di strumenti finanziari

Il servizio di Surf&Trade consente al cliente l'accesso diretto all'area finanziaria e permette di effettuare l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla borsa italiana -Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati abilitati. Il servizio permette altresì la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai mercati telematici, dello stato dell'ordine e dei conti titoli in termini di liquidità e di portafoglio. Il servizio è operativo negli orari indicati nella sezione "condizioni economiche", ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli interventi di chiusura delle procedure di elaborazione dei dati giornalieri della banca e di manutenzione ordinaria. Gli ordini inseriti oltre l'orario di apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l'ordine inviato non è stato preso in

carico (messaggio di “non eseguito”).

D. Servizi Multicanali

La banca consente al cliente di impartire disposizioni (pagamenti o altri addebiti) con modalità elettroniche – tramite il personal computer collegato alla rete internet, il terminale telefonico, l'App Inbank scaricata su un dispositivo mobile o altri dispositivi telematici - entro l'importo massimo mensile specificato nel contratto ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, con addebito delle operazioni sul conto corrente del cliente medesimo.

I pagamenti per i servizi di seguito indicati potranno essere disposti nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati.

- **Ricariche telefoniche:** l'operazione di ricarica può essere eseguita tramite apposita utenza telefonica cellulare abilitata denominata “utenza telefonica principale” oppure apposito messaggio SMS, l'App Inbank oppure tramite il sito Internet www.inbank.it;
- **Ricariche carta prepagata:** l'operazione di ricarica può essere eseguita dall'utenza telefonica cellulare abilitata denominata “utenza telefonica principale” tramite apposito messaggio SMS oppure tramite il sito Internet www.inbank.it;
- **Pagamento bollo ACI:** l'operazione di pagamento può essere eseguita tramite il sito Internet www.inbank.it;
- **Pagamenti CBILL verso aziende e/o pubbliche amministrazioni, pagamento bollette, ricariche buoni pasto e altri pagamenti abilitati:** l'operazione di pagamento può essere eseguita tramite il sito Internet www.inbank.it;

Il cliente che invia al numero di utenza della banca uno dei messaggi SMS indicati nelle “modalità di richiesta”, deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all'invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale “Nr. di utenza principale”. Il cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell'apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica.

Qualora sia stato indicato un numero massimo di messaggi di risposta SMS nel periodo definito, il cliente prende atto che il servizio sarà sospeso fino al ripristino che sarà effettuato all'inizio del mese o dell'anno successivo a seconda del periodo prescelto.

Le informazioni facoltativamente fornite dal cliente, costituite da numero di fax, indirizzo e-mail, utenze telefoniche collegate, possono essere inserite o modificate dal cliente stesso, sotto sua responsabilità e rischio, utilizzando le apposite funzioni messe a sua disposizione.

E. Informazioni a richiesta – via SMS

La banca ha facoltà di riscontrare un numero massimo di risposte SMS per periodo (mese/anno) contrattualmente specificato. Il cliente sarà avvisato con uno specifico messaggio SMS all'atto del superamento della soglia del limite concesso.

Il servizio offre le seguenti opzioni, attivabili singolarmente:

- a) Interrogazione rapporti (rapporti specificamente indicati nel contratto);
- b) Servizio PagoBANCOMAT/Fastpay (carte specificamente indicate nel contratto);
- c) Servizio POS (riservato ad aziende ed esercenti): movimenti effettuati dal terminale POS;
- d) Servizio CAI/PASS (riservato ad aziende ed esercenti): accesso ai dati non nominativi contenuti nel

segmento Procedura Assegni sottratti, smarriti o bloccati. La banca concede al cliente/Azienda l'utilizzo del servizio di accesso ai dati non nominativi contenuti nel segmento PASS (Procedura assegni sottratti o smarriti) dell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 bis della l. 386/90 con successive modificazioni e regolamenti attuativi. Il cliente/Azienda assicura di utilizzare il servizio in modo riservato ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti di attuazione: dichiara pertanto che ogni accesso ai dati sarà effettuato soltanto in presenza di un interesse connesso all'utilizzo di assegni.

F. Informazioni periodiche – SMS / App/ E-mail

La banca concede il collegamento ai servizi ABILITATI tramite la gestione delle informazioni periodiche.

Il cliente può scegliere la programmazione dell'invio automatico di messaggi di vario tipo relativi ai servizi abilitati dalla banca.

Il cliente può optare per la ricezione dei messaggi informativi via SMS, tramite App, via e-mail.

G. Servizio BANCOMAT Pay®

Il servizio BANCOMAT Pay® è un servizio di pagamento mediante *smartphone*, che consente al cliente consumatore di effettuare operazioni di pagamento presso esercizi commerciali convenzionati e pagamenti su *store* virtuali e verso la Pubblica Amministrazione (cd. pagamenti P2B/P2G), trasferimenti di denaro ad altri utenti abilitati al suddetto servizio o non, richieste di denaro ad altri utenti abilitati (cd. trasferimenti P2P/P2C) nonché ricezione di rimborsi da parte di esercenti convenzionati (cd. rimborsi B2P).

La banca procede al trasferimento dei fondi disposto dal cliente mediante il servizio BANCOMAT Pay® a condizione che il conto corrente associato presenti disponibilità sufficienti, fermo restando che l'importo trasferito mediante il

predetto servizio non può essere superiore a quello previsto dai massimali, giornalieri e mensili, specificati contrattualmente.

La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, del Servizio BANCOMAT Pay® attraverso l'utilizzo della relativa Applicazione informatica (cd. App BANCOMAT Pay®), dandone tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito internet www.inbank.it e/o sull'App BANCOMAT Pay®.

Per poter trasferire fondi mediante il servizio BANCOMAT Pay®, il cliente deve necessariamente:

- comunicare alla banca, al momento della sottoscrizione del contratto Inbank, il proprio numero di telefono cellulare, a cui verranno associati la stazione Inbank del cliente e il servizio BANCOMAT Pay®;
- scaricare sul proprio *smartphone* l'App BANCOMAT Pay®;
- accedere alla propria area riservata sul sito internet www.inbank.it e completare l'attivazione del servizio BANCOMAT Pay®;
- procedere alla configurazione e all'attivazione operativa del servizio BANCOMAT Pay®, selezionando l'IBAN del rapporto di conto corrente acceso presso la banca che intende associare al servizio stesso.

A seguito dell'adesione e attivazione del Servizio BANCOMAT Pay®, sull'App BANCOMAT Pay® del cliente verranno evidenziati i numeri di telefono di coloro che siano utilizzatori e abbiano attivato il servizio medesimo. Nel contempo, il nominativo del cliente, con la sottoscrizione del contratto Inbank, viene indicato nell'App BANCOMAT Pay® degli *smartphone* degli altri utilizzatori, quale aderente al Servizio BANCOMAT Pay®.

H. Servizio INFOB@NKing- Comunicazioni a distanza in forma elettronica

Con questo servizio, il cliente concorda con la banca di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta. Potranno altresì essere inviate, con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti i rapporti abilitati.

In caso di attivazione del servizio saranno inviate al cliente in forma elettronica anche le copie della documentazione informatica sottoscritta allo sportello con firma elettronica avanzata (cd. FEA), le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.

I. Servizio accessorio funzione CBI

Il servizio consente al cliente di stabilire un collegamento telematico con la banca (cd. Banca Proponente), per scambiare anche con altri intermediari con cui il cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive) o altri soggetti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni finalizzate ad impartire istruzioni inerenti ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni. Tali funzioni sono pubblicate nel portale del Consorzio CBI (www.cbi-org.eu). L'attivazione del servizio in oggetto è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto con la "Banca Proponente" secondo lo schema previsto dalla normativa CBI.

Il cliente deve concludere altresì con le sue Banche Passive e/o istituti di pagamento aventi funzione di Banca Passiva un contratto prendendo a riferimento le clausole indicate negli schemi di contratto "Banca Passiva - cliente" e "Istituto di pagamento - cliente" previsti dalla normativa CBI e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte delle stesse, può avviare lo scambio dei flussi.

SERVIZIO DI SICUREZZA:

Token

Viene consegnato un dispositivo hardware – denominato Token – dotato di display ed in grado di generare a cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (di seguito password). Il Token ha le dimensioni di un portachiavi ed è contrassegnato da un codice matricola numerico. Il Token viene attivato dalla banca entro le ore 24 del giorno successivo al ritiro da parte del titolare della stazione, previa sottoscrizione del contratto. Il Token viene consegnato nello stato di conservazione e nelle condizioni idonee all'uso determinato tra la banca e il cliente.

Il cliente ha l'obbligo di custodire e conservare il Token con diligenza, separatamente dagli altri codici identificativi del servizio di INBANK, e di servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinato astenendosi da qualsiasi intervento sullo stesso.

Mobile O.T.P.

È un sistema di sicurezza basato sull'invio di una One Time Password tramite SMS oppure tramite notifica sulla App Notify. L'autenticazione in fase di login o di autorizzazione di pagamento viene effettuata digitando un codice ricevuto tramite SMS sul numero di cellulare censito per il servizio InBank oppure tramite notifica sulla App Notify. Il messaggio/la notifica conterrà:

- La One Time Password che il cliente dovrà inserire per autorizzare l'operazione;

- il riepilogo dei dati dell'operazione che si sta eseguendo.

APP Notify

Applicazione per smartphone (iOS e Android) che consente, al titolare di utenza Inbank, di ricevere le notifiche operative e le comunicazioni di sicurezza, come alternativa all'invio tramite SMS. Per attivare la nuova APP è necessario certificare il numero di telefono sul quale verranno successivamente inviate le notifiche. Completato il processo di registrazione e certificato il numero di telefono, l'APP Notify sarà attiva e diventerà, per l'utente, un utilissimo strumento con il quale interagire con la propria banca relativamente agli aspetti di sicurezza e alert.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- utilizzo indebito del codice segreto (cod. utente) ed operativo (password) in conseguenza di smarrimento/furto o *malware* installatosi sulla postazione Inbank del cliente, che può essere contenuto con l'utilizzo da parte del cliente del dispositivo hardware denominato "token" e di altri strumenti di sicurezza (es. antivirus);
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000 si informa che l'utilizzo dei servizi di *trading on line* può indurre il cliente moltiplicare le transazioni, operando in una prospettiva intraday, con conseguente aumento del rischio relativo. L'eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari;
- messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet;
- nel caso di attivazione del Servizio BANCOMAT Pay®:
 - utilizzo fraudolento da parte di terzi dello *smartphone*. Va osservata la massima attenzione nella custodia del proprio *smartphone* e la massima riservatezza nell'uso del codice di autenticazione qualora non si utilizzi l'impronta digitale o il FaceID. Nei casi di smarrimento o sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco del servizio;
 - impossibilità di utilizzare il servizio a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale di indisponibilità del collegamento telefonico e/o alla rete *internet*.

STRUMENTO DI SICUREZZA

Strumento sicurezza	TOKEN PSD2
Strumento sicurezza	TOKEN Ipovedenti PSD2
Strumento sicurezza	Mobile OTP

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Accesso Internet	Costo a carico del cliente
Assistenza tecnica telefonica	Gratuita (numero verde 800-837455)
Orari di servizio	Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.30
	Per bloccare INBANK inviare sms "BIB xxxxxxxx" (dove xxxxxxxx è il codice di accesso) al numero +393399942024
Canone	€ 0,00
Spesa emissione Token	€ 15,00
Canone token	€ 15,00
Canone sms alert da Inbank	€ 24,00 (€ 2,00 mensili)
Recupero spese alert da Inbank	€ 0,10
Canone OTP-SMS	€ 0,00
Costo messaggio SMS di richiesta	Costo addebitato dal proprio operatore telefonico
Spese consegna documentazione precontrattuale	€ 0,00
Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza periodiche	POSTA: € 1,55 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di

comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese richiesta copie documentazione ricerche e/o informazioni	Vedere foglio informativo Servizi di Pagamento		
Spese per informativa obbligatoria mensile	Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.		
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti diversi da quelli convenuti	Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.		
Spese per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine (rifiuto)	Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.		
Spese per revoca dell'ordine oltre i termini	Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.		
Spese per recupero fondi in caso di identificativo univoco fornito inesatto dal cliente	Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.		

Servizio BANCORMAT Pay®

Spese per ricezione denaro (singola transazione)	E	0,00
Spese per invio denaro e operazioni di pagamento (singola transazione)	E	0,00

Massimali per singole transazioni (importi in Euro)

	OPERAZIONE	GIORNALIERO	MENSILE
Invio denaro ad altri utenti abilitati al servizio BANCORMAT Pay® o non abilitati (P2P/P2C)	€ 500,00	€ 500,00	€ 1500,00
Pagamenti verso esercizi commerciali fisici e virtuali (P2B) e Pubblica Amministrazione (P2G)		€ 1500,00	€ 1500,00
Soglie CROSS (massimale totale P2P + P2C + P2B + P2G) in uscita		€ 1500,00	€ 1500,00
Ricezione denaro		€ 50000,00	€ 50000,00

Spese per disposizioni di Pagamento e Incasso	Vedere documento di sintesi del contratto di conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.
Inbank trading	
Canone	Non disponibile
Servizi di pagamento multicanale	
Canone	€ 0,00
Recupero spese	€ 0,10
Servizio di ricarica telefonica	
Canone	€ 0,00
Recupero spese	€ 0,10

Pagamenti multicanali abilitati e relative commissioni:	
- Ricarica Buoni Pasto	Non disponibile
- Pagamento Sanzioni	Non disponibile
- Ricarica telefonica	Gratuita
- Ricarica carta prepagata	€ 1,00
- Pagamento bolletta Telecom	€ 1,00
- Pagamento bollettino di c/c postale	€ 1,10
- Pagamento bollette Cbill	€ 1,00
Valuta di addebito	Data operazione

Servizio di interrogazione "rapporti" via SMS

Canone	€ 12,00 (€ 1,00 mensili)
Recupero spese	€ 0,10

Servizio interrogazione movimenti POS via SMS

Canone	€ 12,00 (€ 1,00 mensili)
Recupero spese	€ 0,10

ORDINI DI BONIFICO

Tipo Bonifico	Data valuta di addebito
Bonifico - SEPA interno	Giornata operativa di esecuzione
Bonifico - SEPA	
Bonifico - SEPA instant	
Bonifico urgente	
Bonifico - extra SEPA nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell'UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall'Euro	
Altro bonifico - extra SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro	

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI

Tipo incasso	Data valuta di addebito
Ri.Ba	Giornata operativa di addebito
MAV/Bollettini Bancari "Freccia"	

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio)

Tipo incasso	Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi
Addebito diretto (SDD)	Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle disposizioni
Ri.Ba domiciliate presso gli sportelli della banca	Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle disposizioni
Ri.Ba domiciliate presso altre banche	Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della banca, pari al primo giorno lavorativo successivo alla giornata operativa di scadenza delle disposizioni
MAV	Giornata operativa di accredito delle disposizioni sul conto della banca

ORDINI DI PAGAMENTO - DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE

ORDINI DI BONIFICO		
Tipo Bonifico	Data ricezione ordine	Giorno di accredito della Banca del beneficiario (*)
Bonifico - SEPA interno	Il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva	Medesimo giorno di addebito dei fondi (*)
Bonifico - SEPA	Il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva	Massimo una giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine
Bonifico - SEPA instant (**)	Il giorno della presentazione della disposizione	Medesimo giorno di addebito dei fondi
Bonifico urgente	Il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva	Medesimo giorno di addebito dei fondi
Bonifico - extra SEPA nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell'UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall'Euro	Il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva	Massimo due giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine
Altro bonifico - extra SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro	Il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se l'ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa successiva	Massimo due giornate operative successive alla data di ricezione dell'ordine
(*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. (**) Il Bonifico - Sepa instant viene eseguito in tempi molto rapidi (20")		

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI		
Tipo incasso	Termine di esecuzione	Tempi di esecuzione
Ri.Ba.	Data di scadenza	Accredito Banca beneficiaria giorno operativo successivo alla data di scadenza
MAV/Bollettini Bancari "Freccia"	Data di scadenza	Massimo una giornata operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio)		
Tipo incasso	Termine per accettazione disposizioni	Tempi di esecuzione
Addebito Diretto (SDD) core	25 giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire l'addebito dei fondi alla banca del debitore alla data di scadenza
Addebito Diretto (SDD) B2B	25 giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire l'addebito dei fondi alla banca del debitore alla data di scadenza
Ri.Ba.	25 giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire la produzione e la spedizione dell'avviso al debitore da parte della banca del debitore
MAV	25 giornate operative anteriori alla data di scadenza delle disposizioni	Tali da consentire la produzione e la spedizione dell'avviso al debitore da parte della banca

GIORNATE BANCARIE NON OPERATIVE E LIMITI TEMPORALI GIORNALIERI	
Giornate non operative: - i sabati e le domeniche - tutte le festività nazionali - il Venerdì Santo - tutte le festività nazionali dei paesi presso cui sono destinati i pagamenti esteri - il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede - tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell'esecuzione delle operazioni	Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non operativa, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Limite temporale giornaliero (cd. <i>cut off</i>): - le ore 14,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*) Nelle giornate semifestive il cd. <i>cut off</i> è fissato: - alle ore 10,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*)	L'ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di "soggetti tecnici" terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell'ordine di pagamento, il cliente dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva. Eccezioni: il Bonifico – Sepa instant non è soggetto a limiti temporali. Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora.	

Per le condizioni economiche relative agli ORDINI DI PAGAMENTO si prega di far riferimento al documento di sintesi del rapporto sul quale transiterà l'operazione.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

ALTRO	
VIRTUAL BANKING	
PERIODICITÀ CANONE SERVIZIO	MENSILE
PERIODICITÀ CANONE TOKEN	ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di quindici giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.

In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono

dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, il cliente che riveste la qualifica di consumatore ai sensi del decreto legislativo 6.09.2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), ha il diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento dello stesso, inviando alla banca una raccomandata a/r all'indirizzo riportato nella Sezione "Informazioni sulla Banca" del presente documento oppure mediante posta elettronica certificata (pec). In tal caso, il cliente sarà tenuto a corrispondere l'importo convenuto per la parte del servizio eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute, fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Banca Popolare del Cassinate S.c.p.a. , Piazza Diaz n. 14 – CAP – 03043 Cassino (FR), indirizzo di PEC ufficiolegale@pec.bancapopolaredelcassinate.it, indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi ad uno dei seguenti organismi:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Bonifico - extra SEPA	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non SEPA
Bonifico - SEPA instant	Con il bonifico SEPA instant la banca trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA in un lasso di tempo molto rapido (20")
Ri.Ba	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore
Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Ordine permanente di bonifico	Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca secondo le istruzioni del cliente
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
Chart	Rappresentazione grafica di una attività finanziaria, in termini di prezzo o volume

--	--

SMS (Short Message Service)	Sistema per l'invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella telefonia cellulare, basata sugli standard GSM. Gli SMS possono essere inviati sia attraverso telefonini che attraverso siti Internet che offrono questo servizio.
User id	Rappresenta il nome dell'utente su un dato sistema accessibile via rete.
Password (parola d'ordine)	Sequenza di caratteri alfanumerici richiesta per accedere a un elaboratore quando sono attive procedure di sicurezza.
CBI	Il Corporate Banking Interbancario è il servizio promosso dall'Abi, grazie al quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di dialogo con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e tecniche standard diramate dall'Associazione Bancaria Italiana.
TOKEN	Dispositivo hardware dotato di display capace di generare codici password monouso.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Smartphone	Telefono cellulare con sistema operativo compatibile (es. Android, iOS) dotato di collegamento alla rete internet.

Tipologia conto corrente: Conto Deposito ioinpiù-impresa:

la presente "richiesta di apertura conto deposito online e servizi collegati" deve essere firmata digitalmente con firma elettronica qualificata ed inviata tramite la pec dell'impresa registrata in camera di commercio a ioinbanca@pec.it.

1. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI DELLA SOCIETÀ

DA ALLEGARE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA QUALE ATTO COSTITUTIVO O STATUTO, VISURA CAMERALE, CERTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE PARTITA IVA E BILANCIO

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale

SEDE LEGALE
INDIRIZZO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
 (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA; PER RESIDENTI ALL'ESTERO, INDICARE UN INDIRIZZO IN ITALIA), PER COMUNICAZIONI CARTACEE (SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO)

Via

Via

Città

Città

Provincia

Paese

C.A.P.

Provincia

Paese

C.A.P.

CONTATTI

Telefono

Fax

e-mail

PEC

ATTIVITÀ

Luogo e Data di Costituzione

CCIAA/REA e Data di iscrizione

Codice ATECO 2007

Oggetto Sociale/Attività principale

Risultato Economico (Perdite/Utili)

Numero Dipendenti

Capitale

Eventuali Negatività¹
AREA GEOGRAFICA PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Italia

(specificare l'eventuale provincia prevalente)

Unione

(specificare l'eventuale provincia prevalente)

Paesi

(specificare l'eventuale provincia prevalente)

2. INDICARE IL CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI APPOGGIO² (CONTO PREDEFINITO)

(1) Protesti, pregiudizievoli di conservatoria ed eventi di crisi sull'azienda, su esponenti attivi e soci attivi.

(2) È l'IBAN del conto corrente bancario dal quale può essere effettuato il primo versamento e verso il quale il cliente può trasferire le somme da Conto Deposito ioinpiù - impresa. Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare. In caso di Conto Deposito cointestato, anche il Conto Predefinito deve risultare intestato agli stessi titolari del CONTO DEPOSITO ioinpiù

3. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PRIMO PROCURATORE

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Paese

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁴

Ruolo⁵

Titolo di studio

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il passaporto)

Tipo di documento

Carta di identità

Numero

Passaporto

Rilascio

Patente

Data di rilascio

Data di

CONTATTI

Telefono

e-mail

4. DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SECONDO PROCURATORE

DA ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ, CF E IL DOCUMENTO SOCIETARIO ATTESTANTE I POTERI DI RAPPRESENTANZA.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Paese

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁴

Ruolo⁵

Titolo di studio

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il passaporto)

Tipo di documento

Carta di identità

Numero

Passaporto

Rilascio

Patente

Data di rilascio

Data di

CONTATTI

Telefono

e-mail

(3) Procuratore con rappresentanza in forza di procura depositata e pubblicata ai sensi di legge, munito dei poteri di ordinaria amministrazione, o dei poteri necessari per la stipula di contratti di conto corrente e di deposito e la movimentazione delle somme ivi depositate.

(4) Dirigenti/Funzionari, Impiegati, Operai, Soci (Commercio, Industria, Servizi, Agricoltura, Pubblico), Docenti Universitari (Privato, Pubblico); Magistrati; Insegnanti (Privato, Pubblico); Commercialisti, Avvocati, Notai, Ingegneri, Architetti, Geometri, Ragionieri, Periti, Consulenti Finanziari e aziendali; Agenti Di Assicurazione; Agenti E Rappresentanti Di Commercio; Medici Ospedalieri (Privato e Pubblico); Commesso/Commessa; Guardie, Bidelli, Portieri; Militari (Ufficiali, sottoufficiali e Graduati); Vigili Del Fuoco, Vigili Urbani, Autotrasportatore; Artisti, Sportivi Professionisti; Commerciante, Pubblico Esercente, Artigiano Collaboratore Domestica, Lavori A Domicilio, altro (da specificare).

(5) Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore, Socio).

ELEZIONE DI DOMICILIO - ai sensi dell'art. 9 ter della legge 15/12/1990 n. 386 e successive modificazioni

Elezione di domicilio valida anche per il caso che si intenda ricevere la normale corrispondenza ad un indirizzo diverso da quello indicato come sede legale. Prendo/Prendiamo atto che eventuali variazioni del domicilio eletto potranno esclusivamente aver luogo dietro comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC debitamente sottoscritta.

ELEZIONE DI DOMICILIO	INDIRIZZO PEC
Stato	
Provincia	
Comune	
C.A.P.	
Indirizzo	
Località	

** accetto che tutte le comunicazioni, nessuna esclusa, si intenderanno a tutti gli effetti di legge validamente inviate e ricevute se trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.*

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (art. 17 e seguenti del d.lgs. 231/2007)

Le seguenti informazioni sono richieste dalla Banca per l'adempimento degli **obblighi previsti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Le informazioni sono sempre raccolte in fase di apertura del rapporto, e possono essere nuovamente richieste dalla Banca (in tutto o in parte) per un loro periodico aggiornamento.

Il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che gli sono richieste (art. 22 d.lgs. 231/2007).

La Banca non può procedere all'apertura del rapporto se il Cliente non comunica tutte le informazioni richieste (art. 42, d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di perfezionamento del rapporto, la Banca entra in possesso di disponibilità finanziarie del Cliente, senza poi poter completare l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente per la mancata o omessa comunicazione di tutte o alcune informazioni, la Banca interrompe la pratica di apertura e procede alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 42 del d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di aggiornamento delle informazioni, il Cliente non fornisce tutti i dati aggiornati nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Banca (es.: richiesta della fotocopia di un nuovo documento di identità in corso di validità), la Banca può procedere alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 42 del d.lgs. 231/2007).

Le seguenti informazioni sono raccolte dalla Banca per adempiere agli obblighi di legge e il relativo trattamento verrà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo dal personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potrebbero essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo.

1. SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO

Gestione liquidità aziendale

2. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Fatturato annuo ultimo esercizio

Patrimonio netto

PROVENIENZA DEL DENARO INVESTITO NEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione):

Incaso da clienti

Vendita beni immobili

Operazioni in titoli

Vendita/Acquisizione Società

Vendita beni mobili

Da altro conto

3. ALTRE INFORMAZIONI

Allegata/e copia/e del/i codice/i fiscale/i

Allegata/e copia/e valida/e documento/i di riconoscimento

Allego copia/e di Certificato di Vigenza rilasciato il

della competente CCIAA

Allego copia/e dei documenti comprovanti i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i o del/i Firmatario/i
(se diverso dal/i Legale/i Rappresentante/i)

Documenti di identità e/o visure camerali della/e compagine/i societaria/e delle società controllanti, fino all'identificazione dei titolari effettivi

Motivo/scopo del rapporto continuativo:

Il cliente opera in un settore economico interessato dall'erogazione di fondi pubblici⁶ Si No Se sì,

Il cliente opera nel settore dei compro oro, di cambio valuta, di money transfer, del gioco o delle scommesse Si No Se sì,

Il cliente appartiene a categorie particolari⁷ Si No Se sì,

(6) Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, industria/commercio materiale bellico, industria estrattiva, produzione di energie rinnovabili.

(7) Il cliente appartiene alle seguenti categorie particolari: associazione no-profit, smaltimento rifiuti, società operante nel settore crypto-asset, commercio di armi, industria armamenti e commercio bellico, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, commercio di metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie etc.

4. INFORMAZIONE COMPAGINE SOCIETARIA (devono essere tenute in considerazione le partecipazioni dirette e indirette risalendo tutta la catena di controllo)

Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fiduciaria Nazione Sede

Nella compagine societaria del Cliente è presente un Trust Nazione Sede

Nella compagine societaria del Cliente è presente una Fondazione Nazione Sede

Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società di diritto estero Nazione Sede

Nella compagine societaria del Cliente è presente una Società Anonima Nazione Sede

La Società fa parte di un gruppo Nazione Capogruppo

Ragione Sociale

CF/P.IVA

Nessuna persona fisica possiede o controlla la società oltre il 25%

La Società è quotata in un mercato regolamentato

La Società ha emesso azioni al portatore

La società non presenta nessuna delle caratteristiche precedenti

TITOLARE EFFETTIVO

Individuato nei soci (vedere sottostante definizione dei criteri di individuazione Titolare effettivo)

Individuato in persona che esercita in altro modo il controllo sulla direzione dell'entità giuridica
(vedere sottostante definizione dei criteri di individuazione Titolare effettivo)

Specificare

Numero di titolari effettivi⁸: 0 1 2 3

(8) Per Titolare Effettivo si intende:

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

5. TITOLARE EFFETTIVO 1 (DA COMPILARE SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Paese

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁴

Titolo di studio

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo di documento

Carta di identità

Numero

Passaporto

Rilascio

Patente

Data di rilascio

Data di scadenza

Altro (specificare)

Allegata copia del codice fiscale

Allegata copia valida documento di riconoscimento

6. TITOLARE EFFETTIVO 2 (DA COMPILARE SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Paese

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁴

Titolo di studio

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo di documento

Carta di identità

Numero

Passaporto

Rilascio

Patente

Data di rilascio

Data di scadenza

Altro (specificare)

Allegata copia del codice fiscale

Allegata copia valida documento di riconoscimento

7. TITOLARE EFFETTIVO 3 (DA COMPILARE SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Provincia

Paese

Data di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Maschile

Femminile

Settore attività/Mansione⁴

Titolo di studio

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P.

Città

Provincia

Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo di documento

Carta di identità

Numero

Passaporto

Rilascio

Patente

Data di rilascio

Data di scadenza

Altro (specificare)

Allegata copia del codice fiscale

Allegata copia valida documento di riconoscimento

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo sotto la mia/nostra responsabilità che:

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

È Persona Politicamente Esposta

NON è Persona Politicamente Esposta

Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

È Persona Politicamente Esposta

NON è Persona Politicamente Esposta

Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 1

È Persona Politicamente Esposta

NON è Persona Politicamente Esposta

Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 2

È Persona Politicamente Esposta

NON è Persona Politicamente Esposta

Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

TITOLARE EFFETTIVO 3

È Persona Politicamente Esposta

NON è Persona Politicamente Esposta

Ricopre una carica pubblica diversa da quelle rientranti nella definizione di PEP. Specificare il tipo di carica:

Definizione di Persona Politicamente Esposta: persona fisica (residente o meno) che occupa o ha cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche⁹, nonché i suoi familiari¹⁰ o coloro con i quali tale persona intrattiene notoriamente stretti legami¹¹.

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del d.lgs. n. 231/2007, dichiaro/iamo sotto la mia/nostra responsabilità, che le informazioni pre- senti in questa scheda sono aggiornate, esatte e veritiere.

Autorizzo/iamo inoltre il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) , esclusivamente per le finalità di antiriciclaggio alle quali è diretta la presente scheda.

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma **X** _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma **X** _____

(9) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

(10) Si intendono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

(11) Si fa riferimento a: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa all'utilizzo dei miei dati personali.

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data _____

Firma **X** _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data _____

Firma **X** _____

Inoltre, dichiaro di prestare il mio consenso per le seguenti finalità:

CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO, PER LA PROTEZIONE DEI DATI, 679/2016

Marketing (3.3)

Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego dei risultati dell'attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all'attività di profilazione.

1° intestatario	do il consenso	nego il consenso
2° intestatario	do il consenso	nego il consenso

Attività di marketing per prodotti di terzi (3.4)

Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego dei risultati dell'attività di analisi qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all'attività di profilazione.

1° intestatario	do il consenso	nego il consenso
2° intestatario	do il consenso	nego il consenso

Profilazione (3.5)

Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi dati personali, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità interamente o parzialmente automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate alla Sua persona.

1° intestatario	do il consenso	nego il consenso
2° intestatario	do il consenso	nego il consenso

Cessione di dati personali a terzi (3.6)

Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali a soggetti terzi per autonome finalità di marketing.

1° intestatario	do il consenso	nego il consenso
2° intestatario	do il consenso	nego il consenso

Cassino, li _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data _____

Firma **X** _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data _____

Firma **X** _____

AUTOCERTIFICAZIONE DI RESIDENZA FISCALE AI FINI FATCA

Dichiarazione resa nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n.95 del 18 giugno 2015 e dalla Direttiva 2014/107/UE (FATCA - "Foreign Account Tax Compliance Act"; CRS "Common Reporting Standard").

I dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere agli obblighi informativi ai fini dello scambio automatico di informazioni fiscali con gli Stati Uniti d'America (FATCA), con i Paesi dell'Unione Europea e con i Paesi che hanno sottoscritto un accordo multilaterale con l'Italia (CRS).

Gli intermediari finanziari sono chiamati a fornire annualmente all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui contribuenti che risiedono fiscalmente in Paesi diversi dall'Italia; l'Agenzia delle Entrate provvederà a trasferire le medesime informazioni all'Autorità Fiscale del Paese di residenza fiscale del contribuente.

Il conferimento dei dati avviene allo scopo di attestare il proprio "status" ai sensi della normativa vigente; pertanto, il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità, anche con strumenti elettronici, e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e di riservatezza. I dati potranno essere comunicati ad Autorità Fiscali e a Organi di Vigilanza e Controllo, in conformità alla normativa vigente.

DICHIARO

- di NON avere la cittadinanza statunitense e di NON avere comunque la residenza fiscale negli Stati Uniti;

- di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti:

- di essere fiscalmente residente nel/nei seguenti Paesi, diversi dagli Stati Uniti

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 1

in qualità di
Specified U.S. Person

in qualità di U.S.
Person diversa da una
Specified U.S. Person;
pertanto fornisco il
seguente TIN

LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE 2

in qualità di
Specified U.S. Person

in qualità di U.S.
Person diversa da una
Specified U.S. Person;
pertanto fornisco il
seguente TIN

1ª residenza		codice/numero identificativo fiscale	
2ª residenza		codice/numero identificativo fiscale	
3ª residenza		codice/numero identificativo fiscale	

Tra le residenze fiscali dichiarate deve essere indicata anche l'Italia, qualora il titolare vi sia fisicamente residente (unicamente, o in aggiunta a residenze fiscali estere).

Se il campo "codice/numero identificativo fiscale" non viene compilato, il sottoscrittore dichiara che il Paese di residenza non rilascia codice/numero identificativo fiscale.

- di astenermi dal fornire qualsiasi informazione in merito alla residenza fiscale, consapevole del fatto che, in conformità alla normativa vigente in Italia, la Banca provvederà a riportare determinate informazioni a me riferibili alla competente autorità fiscale.

Io/Noi sottoscritto/i mi/ci impegno/impegniamo a notificare l'eventuale modifica delle informazioni ed attestazioni sopra riportate entro il termine di 30 giorni ed a fornire, entro il medesimo termine, il codice fiscale statunitense (TIN) nel caso di acquisizione della residenza fiscale statunitense.

Il sottoscritto dichiara:

di non essere fiscalmente residente in Paesi diversi da quelli sopra dichiarati, nonostante la presenza di indizi di residenza fiscale in Paesi diversi dagli Stati Uniti.

In caso di presenza di indizi di residenza fiscale statunitense, il sottoscritto dichiara:

di essere nato negli Stati Uniti ma di non avere la residenza fiscale statunitense.

La residenza fiscale in un Paese diverso dagli Stati Uniti è comprovata: (i) da un passaporto non statunitense, o da altro documento rilasciato da un'autorità governativa non statunitense che riporti la cittadinanza o la nazionalità in un Paese diverso dagli Stati Uniti; e (ii) dalla copia del certificato di perdita della cittadinanza statunitense ("Certificate of Loss of Nationality of the United States"), oppure da una dichiarazione da cui risultino le motivazioni per le quali il certificato di rinuncia alla cittadinanza statunitense non è disponibile, o le motivazioni che hanno impedito l'attribuzione della cittadinanza statunitense al momento della nascita:

Certificato di perdita della cittadinanza statunitense - "Certificate of Loss of Nationality of the United States" (che viene fornito in allegato).

di avere negli Stati Uniti (i) un indirizzo di corrispondenza, e/o (ii) un indirizzo di residenza anagrafica, e/o (iii) un numero telefonico, ma di non essere fiscalmente residente negli Stati Uniti.

La residenza fiscale è comprovata da un passaporto non statunitense, o da altro documento emesso da un'autorità governativa non statunitense che riporti la cittadinanza o la nazionalità in un Paese diverso dagli Stati Uniti.

di operare tramite un delegato/procuratore con indirizzo statunitense, o di aver disposto un ordine di bonifico permanente su conti statunitensi ma di non avere la residenza fiscale negli Stati Uniti.

La residenza fiscale è comprovata da un documento emesso da un'autorità governativa non statunitense.

Cassino, li _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma  _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma  _____

LEGENDA

Indizi di Residenza Fiscale; sono considerati indizi di residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, da rilevare anche tramite la documentazione anticiclaggio, i seguenti:

- Residenza estera
- Procura e/o poteri di firma attribuiti ad un soggetto con indirizzo estero
- Indirizzo di corrispondenza o indirizzo di residenza estero (inclusa una casella postale)
- Recapito telefonico estero
- Istruzioni permanenti di trasferimento fondi verso conti in un Paese estero.

Ai fini della determinazione della residenza fiscale negli Stati Uniti rilevano anche i seguenti indizi:

- Cittadinanza;
- Luogo di nascita.

Residente fiscale negli Stati Uniti: soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. sia "Cittadino Statunitense", intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d'America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (cd. "cittadinanza per nascita");
- b. sia residente stabilmente negli Stati Uniti;
- c. sia in possesso della "Green Card", rilasciata dall' "Immigration and Naturalization Service";
- d. abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo:
 1. 31 giorni nell'anno di riferimento;
 2. 183 giorni nell'arco temporale di un triennio, calcolati computando:
 - interamente i giorni di presenza nell'anno di riferimento;
 - un terzo dei giorni di presenza dell'anno precedente;
 - un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.

Non si considera, tuttavia, "residente fiscale negli Stati Uniti":

- a. l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J" o "Q";
- b. lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "J", "Q", "F" o "M";
- c. il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni;
- d. il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.

U.S. Person: "Persona statunitense" designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se:

1. un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del trust;
2. una o più persone statunitensi hanno l'autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un'eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.

Specified U.S. Person: "Persona statunitense specificata" designa una persona statunitense, diversa da:

- a. una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
- b. qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, come definito al numero 31), di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
- c. gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
- d. qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
- e. qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- f. qualsiasi Banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- g. qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- h. qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940;
- i. qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- j. qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- k. un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato;
- l. un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
- m. ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati.

Taxpayer Identification Number (TIN): è un codice identificativo del contribuente finalizzato all'assolvimento degli adempimenti tributari a questo riconducibili. Esso può essere assegnato dalla Social Security Administration (come il SSN sotto definito) o dall'IRS. Il Social Security Number (SSN) è un codice di nove cifre atto ad identificare in modo univoco una persona fisica per scopi previdenziali e fiscali.

Premesso che

- ho/abbiamo ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, attraverso la consegna, in tempo utile prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, nonché del foglio informativo relativo al conto deposito comprensivo dei servizi di pagamento;
- ho/abbiamo preso atto che per il funzionamento del Conto Deposito è necessaria l'indicazione di almeno un conto di appoggio e pertanto dispongo/disponiamo il collegamento ai conti correnti bancari indicati di seguito;
- ho/abbiamo preso atto che il conto di appoggio deve essere intestato alla medesima persona fisica, o alla medesima cointestazione tra persone fisiche, che risulta intestataria del Conto Deposito;
- ho/abbiamo preso atto che durante la vita del Conto Deposito è ammessa la sostituzione di uno o entrambi i conti di appoggio;
- dispongo/disponiamo che il Conto Deposito sia collegato ai seguenti conti correnti bancari di appoggio:

CONTO DI APPOGGIO PRESSO LA BANCA:

IBAN:

Richiedo/richiediamo

l'apertura di un conto deposito e dei servizi collegati di seguito indicati. In caso di rapporto cointestato a due persone, la facoltà di firma si intende DISGIUNTA.

Ho/abbiamo diritto di recedere dal contratto, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione. Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, tramite l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla filiale presso la quale è costituito il rapporto oppure tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo ioinbanca@pec.it.

In tal caso, le eventuali operazioni ed i pagamenti da me/noi disposti sino al ricevimento da parte della Banca della suddetta comunicazione di recesso si intenderanno validi ed efficaci nei miei/noi confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti da me/noi ricevuti.

INTERNET BANKING

Premesso che

ho/abbiamo ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, attraverso la consegna, in tempo utile prima della conclusione del presente atto, di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, della "Scheda Informativa" richiesta dalla normativa sulla sicurezza dei pagamenti via internet nonché del foglio informativo e del fascicolo "Fogli informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente";

I/l sottoscritto/i _____, legale rappresentante della società titolare del conto deposito su indicazione suindicato chiede/chiedono l'attivazione del servizio InBank aziende base+ dispositivo di sicurezza Mobile OTP che sarà intestato a _____. Il dispositivo di sicurezza denominato "OTP" è in grado di generare con cadenza regolare di 30 secondi codici numerici monouso (di seguito password) da utilizzare obbligatoriamente nella fase di inoltro di ogni singola disposizione di pagamento a mezzo InBank. Vi chiedo/chiediamo di inviare il dispositivo, a mio/nostro rischio e sotto la mia/nostra responsabilità, all'indirizzo di corrispondenza già indicatovi.

MODALITÀ INVIO CODICI PERSONALI

CODICE DI ACCESSO via email a:

PASSWORD via messaggio sms al numero cellulare principale:

Le Guide per l'utilizzo dei servizi di InBank sono disponibili nell'Area riservata all'utente InBank.

Qualsiasi cambiamento inerente all'email o al numero di cellulare deve essere comunicato tempestivamente per iscritto alla Filiale.

RAPPORTI ABILITATI: TUTTI

Sarà abilitato a fruire dei singoli servizi del contratto di INTERNET BANKING il Cliente intestatario o cointestatario di rapporti nominativi - in essere o che saranno accessi - di conto corrente, di mutuo, deposito titoli o in genere di tutti i rapporti nominativi allo stesso intestati o cointestati o sui quali esso è validamente delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte.

BONIFICI da INBANK

Importo max giornaliero relativo alle disposizioni in euro	€ 10.000,00 (diecimila)
Importo max giornaliero bonifici esteri	€ 5.000,00 (cinquemila)
Alert SMS bonifici (*) al superamento del limite di spesa superiore a 200,00 euro effettuati tramite InBank	
Importo max giornaliero relativo alle disposizioni in euro verso conto d'appoggio	illimitato

(*) Tali limiti funzionano solo per l'Italia - Per le operazioni effettuate all'estero, il messaggio di alert viene inviato in ogni caso.

e chiede/chiedono l'attivazione delle seguenti abilitazioni:

InfoSMS – servizi informativi via SMS

Il servizio prevede l'invio di un **SMS** da parte dell'utente da l numero di cellulare principale e la corrispondente risposta nelle varie forme previste da ciascun messaggio (**SMS, email**).

- Interrogazione rapporto di conto deposito di cui alla presente richiesta e servizi informativi (EC)
- Servizio di notifica Alert SMS (AP) superamento dei limiti di spesa/prelievamento effettuati con carta di Debito
(*) Tali limiti funzionano solo per l'Italia e possono essere successivamente modificati dal Cliente. Per le operazioni effettuate all'estero, il messaggio di alert viene inviato in ogni caso.
- Informazioni ripetitive (IR) il Cliente può ricevere via SMS / email le informazioni sui propri rapporti (attiva la periodicità in autonomia dal sito)
- Informazioni varie (VA) il Cliente può richiedere via SMS / email altre le informazioni aggiuntive (ubicazioni ATM, valute, ecc)

PagoLIGHT – servizi dispositivi via SMS

La Banca consente al Cliente di impartire disposizioni di pagamento, entro l'importo massimo mensile di euro 500,00 con addebito delle operazioni sul conto corrente del Cliente medesimo. L'utilizzo dell'importo massimo mensile da parte del Cliente deve avvenire, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente.

- Ricariche Telefoniche (RT) da SMS dal numero utenza telefonica cellulare principale <<N.ro cellulare>>
- Ricariche Carte Prepagate Ricarica e altri pagamenti web (PW) l'abilitazione al presente servizio comporta l'attivazione automatica degli ulteriori servizi di pagamento (comprese le ricariche telefoniche dal sito) che saranno attivati nel prosieguo con l'utilizzo del sistema di pagamento PagoLIGHT, cui l'"utenza telefonica cellulare principale" <<N.ro cellulare>> verrà automaticamente abilitata, entro il limite dell'importo massimo mensile sopra indicato.

InfoB@nking – comunicazioni elettroniche

- InfoB@nking (CD) comunicazioni elettroniche a distanza (estratto conto, rendiconto, documento di sintesi, ecc...) il Cliente riceve, tramite il servizio InBank, le comunicazioni previste dalla normativa in tema di trasparenza (come facoltà sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta) in formato elettronico per TUTTI i RAPPORTI ABILITATI.

FIRMA DI CONFERMA DELLE SCELTE EFFETTUATE

- Confermo/Confermiamo di aver provveduto a consultare, salvare e conservare TUTTA la documentazione messa a disposizione dalla Banca su supporto durevole, tramite le pagine del sito internet della Banca www.ioinbanca.it/conto-deposito-impresa, il cui contenuto dichiaro/dichiariamo di aver letto, e di accettare integralmente tutte le norme e le condizioni economiche che disciplinano i rapporti ed i servizi di cui alla presente richiesta, che in quanto applicabili ai servizi da noi richiesti contengono rispettivamente:

- Documentazione informativa per il Cliente, composta da:
 - Guida all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
 - Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti
 - Guida al conto corrente
 - Informativa sul trattamento dei dati personali
- Copia per il Cliente della presente "Richiesta di apertura conto deposito ioinpiù-impresa e servizi collegati"
- Norme contrattuali
- Foglio informativo del Conto Deposito ioinpiù-impresa completo dell'informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza, nonché del fascicolo "Fogli informativi degli strumenti di pagamento accessori al conto corrente".
- Foglio informativo "Inbank aziende base"

- Dichiaro/Dichiariamo di sottoscrivere il contratto indicato in epigrafe

- Dichiaro/Dichiariamo che, in relazione al contratto sopra indicato, la banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/averci qualificato, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, quale:

Cliente al dettaglio Ente senza scopo di lucro

qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo. Prendo/prendiamo atto che la Banca è tenuta acambiare la qualifica assegnatami/ci, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia/nostra esplicita richiesta.

- Dichiaro/iamo di voler ricevere la documentazione periodica ex art.119 d.lgs 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB, nonché di **modifica unilaterale** (ex art. 126 sexies TUB per i servizi di pagamento):

- ☒ in forma elettronica - attraverso il servizio InfoB@nking

Periodicità invio

Estratto conto: ☒ annuale

Documento di sintesi: ☒ annuale

Cassino, li _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma ☒ _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma ☒ _____

Vi chiedo/chiediamo quindi, l'apertura di un contratto di conto deposito e l'attivazione dei servizi collegati sopra indicati.

A tal fine:

- accetto/accettiamo integralmente, avendole tutte lette, le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di Banca Popolare del Cassinate relative al conto deposito ed ai servizi collegati: riportate nel documento "Norme contrattuali", nonché tutte le relative condizioni economiche riportate nel foglio Informativo "Conto deposito imprese ioinpiù" che mi/ci è stato consegnato, che si intende integralmente richiamato e che costituisce parte integrante della presente richiesta;
- accetto/accettiamo che la Banca, svolte le verifiche consuete sui presupposti necessari per l'erogazione dei servizi previsti nonché le verifiche previste dal D.Lgs.231/2007 e disposizioni correlate (normativa antiriciclaggio), comunicherà entro 30 giorni, in caso positivo, l'avvenuta attivazione del Conto Deposito.
- Dichiaro/dichiariamo che né il Cliente né il/i Rappresentante/i Legale/i sono soggetti a provvedimenti specifici, individuati o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere.
- Dichiaro/dichiariamo che la documentazione e le informazioni sopra riportate e in generale fornite alla Banca con la presente Proposta di Apertura sono veritiere e complete.
- Dichiaro/dichiariamo che la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole opportunamente compilato, il modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi".
- Confermo/confermiamo che, in caso di accettazione di questa mia/nostra richiesta, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti, sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale.
- Prendo/prendiamo atto che, per il perfezionamento del contratto di cui alla presente richiesta, dovrete darmi/darci esplicita comunicazione di conferma, che potrà essere messa a mia/nostra disposizione anche tramite il servizio di InfoB@nking.

Cassino, li _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma ☒ _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma ☒ _____

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Dichiaro/dichiariamo altresì di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, codice civile - le clausole di cui alla presente richiesta contenute nel fascicolo "Norme contrattuali":

Conti Deposito

Sezione II - I rapporti tra il Cliente e la Banca: art.2.1 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio reclami della clientela; art.2.8 - Diligenza della Banca e sospensione del servizio; art.2.9 - Diritto di recesso; art.2.10 - Modifiche unilaterali delle condizioni; art. 2.12 - Diritto di garanzia; art. 2.13 - Compensazione; art. 2.14 - Foro competente; art. 2.16 - Oneri fiscali; **Sezione III - Le disposizioni del Cliente:** art. 3.1 - Prova delle disposizioni e delle operazioni conseguenti; **Sezione IV - Il vincolo e la remunerazione dei fondi. Svincolo anticipato:** art. 4.2 - Decorrenza del vincolo; art. 4.3 - Interessi sulle partite vincolate; art. 4.3-bis - Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento art. 4.4 - Interessi sulle somme non vincolate; art. 4.5 - Limiti al saldo del CONTO DEPOSITO e all'importo delle partite vincolate; art. 4.6 Svincolo delle partite vincolate **Sezione V - I servizi di pagamento:** art. 5.2 - Ordine di pagamento; art. 5.2 bis, comma 7 - Non esecuzione dell'ordine; art. 5.2 ter, comma 2 (Mancata prestazione del servizio di verifica), commi 4 e 5 (Esenzione di responsabilità) art. 5.3, comma 1 (Limiti temporali ricezione degli ordini), comma 4 (Deroga al momento di ricezione dell'ordine di un bonifico istantaneo); art. 5.4 - Rifiuto dell'ordine di pagamento; art. 5.6 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento; art. 5.8 - Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso; art. 5.10, comma 1 - Informativa periodica mensile; art. 5.11 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite; art. 5.12 - Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate; art. 5.13, comma 9 - Non applicazione della norma ai non consumatori diversi dalle microimprese; art. 5.15 - Esclusione della responsabilità.

Internet Banking

Sezione I - (Condizioni Generali): art. 2 (pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio Reclami della clientela); art. 7, comma 3 (foro competente); art. 8 (modifica unilaterale delle condizioni); **Sezione II - (Caratteristiche del Servizio di Internet Banking - INBANK):** art. 3 (rilascio dei codici di accesso al servizio); art. 5 (obblighi a carico del cliente); art. 7 (erogazione del servizio); art. 10 (recesso); **Sezione III (Servizi di pagamento):** art. 3 (limiti temporali alla ricezione degli ordini); art. 4 (rifiuto ordine di pagamento); art. 8 (modifica condizioni); art. 10, comma 1 (informativa periodica mensile); art. 11 (Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite); art. 12 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate); art. 13 (responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato); art. 14, comma 10 (non applicazione della norma ai non consumatori diversi dalle microimprese); art. 16 (esclusione della responsabilità); art. 18 - Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento; Art. 19, comma 2 (consenso del cliente alla banca per rispondere alla richiesta di conferma della disponibilità fondi); **Sotto-Sezione III.1 (Servizio Invio Denaro):** art. 23 - Applicazione tecnologica necessaria all'uso del Servizio; art. 24 - Configurazione e attivazione del Servizio; art. 25 - Trasferimento e ricezione di fondi mediante il servizio Invio denaro; art. 27 - Disattivazione e riattivazione del servizio Invio denaro; **Sezione IV (Infobanking - Comunicazioni a distanza in forma elettronica):** art. 6 (momento ed effetti di decorrenza dei termini; esclusione di responsabilità della banca); art. 8 (revoca, modifica o sospensione del servizio e esonero da responsabilità); art. 9 (esonero di responsabilità); **Sezione V (Funzione CBI):** art. 3 (obblighi del cliente); art. 4, comma 1, 3 e 4 (diritto della banca di sospendere il servizio e bloccare i flussi); **Sezione VI (Funzione Trading):** art. 4, commi 8, 9 e 11 (esclusione di responsabilità, rifiuto della trasmissione o esecuzione dell'ordine, esclusione di responsabilità); art. 6 (valore probatorio delle registrazioni).

Cassino, lì _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma X _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma X _____

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA – ai sensi della normativa in tema di Trasparenza Bancaria

Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo foglio informativo mi/ci è stato da voi consegnato.

Cassino, lì _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 1

Data

Firma X _____

LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 2

Data

Firma X _____

AREA RISERVATA ALLA BANCA – Identificazione del Cliente

Il/La sottoscritto/a _____ dichiara che

Cognome e nome dell'addetto della Banca

La Banca dichiara che, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2021, n. 141, ha adeguatamente identificato il sottoscrittore del presente contratto di apertura conto deposito online e servizi collegati mediante i mezzi a distanza previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio, in particolare mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici conformi alle disposizioni in materia.

Data

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO

Sezione I – DEFINIZIONI

Sezione II - I RAPPORTI TRA IL CLIENTE E LA BANCA Sezione III - LE

DISPOSIZIONI DEL CLIENTE

Sezione IV - IL VINCOLO E LA REMUNERAZIONE Sezione V - I SERVIZI DI PAGAMENTO

Sezione I - DEFINIZIONI

Cliente: persona fisica o più persone fisiche cointestatarie, o persona giuridica che richiede l'apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca.

Codici di accesso: codici forniti dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del servizio di internet banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto relativo al servizio di internet banking.

Conto corrente di appoggio (o, in breve, **conto di appoggio**): conto corrente individuato dal Cliente verso il quale lo stesso può indirizzare tutti i fondi oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO. L'individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria. Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio, di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito. Il conto corrente di appoggio deve essere intestato ai medesimi soggetti (stessa persona fisica, stessa cointestazione tra persone fisiche, o stessa persona giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato.

CONTO DEPOSITO: è un conto di deposito a risparmio intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, che custodisce le somme del Cliente sulle quali sono computati gli interessi pattuiti e maturati.

Internet banking: il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca, e di impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo disponibile.

Operazioni: tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque registrate sul CONTO DEPOSITO. In particolare, rientrano nel novero delle operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO DEPOSITO, i movimenti di vincolo (creazione di una partita vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata).

Partita vincolata: importo che il Cliente rende temporaneamente indisponibile all'ordinaria operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita dal Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il Cliente può creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti elementi caratterizzanti: durata, decorrenza, tasso e importo.

Prelevamento: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire con prelievo di contante allo sportello o mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati su uno dei conti di appoggio.

Saldo: importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul CONTO DEPOSITO.

Servizio di alimentazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.

Servizio di prenotazione: servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il Cliente può disporre,

contestualmente alla disposizione di vincolo, anche a mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.

Svincolo: operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Lo svincolo può essere disposto:

- a) con la richiesta del Cliente, presentata presso gli sportelli della Banca, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in sede di vincolo (svincolo straordinario anticipato);
- b) automaticamente, alla data concordata tra il Cliente e la Banca in sede di vincolo (svincolo ordinario alla scadenza).

Con l'operazione di svincolo, la partita vincolata resta nella libera disponibilità del Cliente e i fondi, sono incrementati degli interessi maturati in ragione del vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso.

Nel caso di svincolo straordinario anticipato, la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma di vincolo stipulata fra le parti.

Versamento: operazione disposta dal Cliente, presso la Banca o presso altro istituto di credito, anche a mezzo internet banking, con la quale vengono immessi fondi nel CONTO DEPOSITO. Il versamento può avvenire con diverse modalità:

- a) versamento di contante allo sportello della Banca;
- b) disposizione di bonifico proveniente dal conto corrente, sempre intestato al medesimo Cliente, acceso presso altro istituto di credito;
- c) disposizione di bonifico dal conto corrente acceso presso la Banca intestato al medesimo Cliente;
- d) servizio di alimentazione;
- e) servizio di prenotazione.

Vincolo: operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking, dispone la costituzione di una partita vincolata. A fronte della auto-limitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente concorda con la Banca una remunerazione che risulta differente rispetto a quella riconosciuta ai fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO.

Sezione II - I RAPPORTI TRA IL CLIENTE E LA BANCA

2.1 Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio reclami della clientela

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 30 giorni.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4.. Per saper come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

2.2. Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente contratto.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 .c.c., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente non bancario..

2.3. Identificazione del Cliente e deposito della firma

1. All'atto della richiesta di apertura del CONTO DEPOSITO, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi richiesti in conformità alla normativa vigente.
2. In caso di utilizzo del servizio di internet banking, il Cliente è identificato dalla Banca mediante i codici di accesso personali e riservati.
3. La firma del Cliente è depositata presso lo sportello ove è acceso il rapporto di CONTO DEPOSITO. Il Cliente è tenuto ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es.: firma elettronica qualificata o firma digitale).

2.4. Rapporti cointestati

1. La Banca accetta l'apertura di rapporti cointestati tra persone fisiche.
2. Quando il rapporto è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.
5. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

2.5 Invio di corrispondenza e di ordini alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini inviati per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

2.6. Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche o altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca –anche relative alle presenti condizioni- incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi degli artt. 118 e 126 sexsies del D.Lgs. 385/93 è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel documento di sintesi. In ogni momento il Cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio dei rendiconti vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelti e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

2.7. Decorrenza del contratto, durata e attivazione dei servizi

1. Il Contratto produce i suoi effetti dal momento della sottoscrizione ed è stipulato a tempo indeterminato.
2. Ogni richiesta successiva di attivazione o disattivazione di alcuni servizi (es.: vincolo, servizio di alimentazione, variazione dei conti di appoggio) può essere avanzata mediante sottoscrizione di apposito modulo cartaceo presso le filiali della Banca, ovvero, ove previsto, mediante disposizione inviata tramite internet banking.

2.8. Diligenza della Banca e sospensione dei servizi

1. Nei rapporti con il Cliente, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1176 codice civile.
2. Il Cliente deve attenersi alle istruzioni per l'utilizzo dei servizi abilitati e/o richiesti, che sono fornite dalla Banca mediante le presenti CONDIZIONI GENERALI o con eventuali apposite informative, anche mediante video messaggi.
3. La Banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all'efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di internet banking per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze o incompletezza a tempo determinati dei dati forniti, il Cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
4. Il Cliente autorizza la Banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati mediante internet banking. Tali registrazioni sono direttamente imputabili al Cliente e forniscono piena prova delle disposizioni impartite sul CONTO DEPOSITO.

2.9. Diritto di recesso

1. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
2. La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il Cliente.
3. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
4. In caso di recesso dal rapporto con partite vincolate ancora in essere, queste ultime si dovranno ritenere estinte con conseguente applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, se previsto dal contratto.

2.10. Modifiche unilaterali delle condizioni

1. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata di tassi di interesse o di altre condizioni economico-finanziarie di mercato, la soppressione, la mancata rilevazione, nonché – in caso di tasso indicizzato - la revisione sostanziale delle caratteristiche funzionali dell'indice di riferimento), il Cliente accorda specificamente alla Banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni. Resta inteso che la Banca non potrà modificare unilateralmente i tassi per le partite vincolate a tempo determinato.
2. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

2.11. Modifiche della titolarità del rapporto

1. Non è consentita la modifica dell'intestazione del CONTO DEPOSITO.
2. Ove il Cliente intenda aggiungere e/o escludere un cointestatario deve aprire un nuovo CONTO DEPOSITO.

2.12. Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa, o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazioni bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sulle somme depositate per importi non superiori a due volte il predetto credito.

2.13. Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso filiali diverse della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod.civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca fornisce pronta comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione al verificarsi di una delle ipotesi dell'art. 1186 cod. civ. è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

2.14. Lingua adottata, legge applicabile al contratto e foro competente

1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.
2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l'ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo.

2.15. Fondo di Garanzia

1. Il rimborso è coperto dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo con le modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto, attualmente pari complessivamente a massimo Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

2.16. Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente contratto sono a carico del Cliente.

Sezione III - LE DISPOSIZIONI DEL CLIENTE

3.1. Prova delle disposizioni e delle operazioni conseguenti

1. La Banca e il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni e delle operazioni eseguite, delle disposizioni impartite e delle comunicazioni effettuate, è validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni su supporto informatico, anche eseguite in via automatica.

3.2. Disposizioni impartite tramite internet banking

1. Il Cliente può disporre tramite internet banking le seguenti operazioni:
 1. versamento tramite il servizio di alimentazione
 2. costituzione del vincolo
 3. versamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente
 4. prelevamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio

3.3. Disposizioni impartite tramite sportello della Banca

1. Il Cliente può disporre tramite sportello della Banca le seguenti operazioni:
 1. versamento mediante contante o ordine di bonifico e/o giroconto da un conto corrente acceso presso la Banca e intestato al medesimo Cliente;
 2. costituzione del vincolo;
 3. utilizzo del servizio di prenotazione;
 4. svincolo;
 5. prelievo di contante oppure prelevamento mediante ordine di bonifico e/o giroconto su uno dei conti di appoggio.

Sezione IV - IL VINCOLO E LA REMUNERAZIONE DEI FONDI. SVINCOLO ANTICIPATO.

4.1. Presupposti per la costituzione delle partite vincolate

1. Il Cliente può conferire in qualsiasi momento alla Banca una disposizione di vincolo, ma la partita vincolata viene costituita solo in presenza dei fondi disponibili sul CONTO DEPOSITO. Nel servizio di prenotazione o di alimentazione, l'importo del versamento deve essere vincolato per intero. Con la conferma del vincolo le parti fissano la durata, la decorrenza, il tasso e l'importo del vincolo stesso.

4.2. Decorrenza del vincolo

1. La Banca verifica la disponibilità di fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO e dà seguito alla disposizione di vincolo del Cliente. Il vincolo produce effetto dal giorno indicato nella conferma di vincolo definita con il Cliente.

4.3. Interessi sulle partite vincolate

1. Il tasso applicato alla partita vincolata rimane invariato per tutta la durata del vincolo. I tassi applicati alla partita vincolata sono:
 - quelli riportati nel foglio informativo vigente al momento della stipula del contratto per i vincoli effettuati contestualmente alla stipula del conto deposito;
 - quelli riportati nel foglio informativo del presente contratto, aggiornato tempo per tempo, e in vigore al momento del vincolo e riportati nella conferma di vincolo.
2. Gli interessi sono riconosciuti e liquidati al Cliente, nella misura pattuita, alla scadenza della partita vincolata, mediante accredito sul CONTO DEPOSITO.

4.3-bis. Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento

1. Qualora le parti abbiano pattuito un tasso variabile, in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca.
2. In caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, le parti concordano, pertanto, sin d'ora che il presente contratto continuerà a produrre interessi, indicizzati al parametro sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto di cui al precedente comma 1, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso da quello indicato nel Piano solido e scritto; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.
3. Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento sono comunicate al Cliente entro trenta giorni – con la modalità convenuta per l'invio della corrispondenza così come descritto nel precedente art. 2.6, Sezione II – I rapporti tra il Cliente e la Banca – le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al precedente comma 1. In conformità con quanto previsto dall'art. 118-bis del D.Lgs. n. 385/93, la modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

4.4. Interessi sulle somme non vincolate

1. Il Cliente non è tenuto a vincolare le somme giacenti sul CONTO DEPOSITO. Sulle somme depositate e non vincolate, la Banca riconosce e liquida al Cliente gli interessi calcolati al tasso convenuto nel documento di sintesi.
2. Gli interessi, computati con riferimento all'anno civile, sono capitalizzati con la periodicità pattuita.

4.5. Limiti al saldo del CONTO DEPOSITO e all'importo delle partite vincolate.

1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il saldo massimo per singolo CONTO DEPOSITO e/o Cliente, indicando tale limitazione nel documento di sintesi.
2. La Banca si riserva la facoltà di limitare l'importo massimo delle partite vincolate, sia per singola partita vincolata che per singolo Cliente; l'introduzione o la modifica del limite non produce effetti sulle partite vincolate già costituite e non ancora scadute.

4.6. Svincolo straordinario anticipato delle partite vincolate.

1. Il Cliente ha facoltà di estinguere la partita vincolata anche prima della scadenza concordata con la Banca.
2. Nel caso di svincolo straordinario anticipato la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata nella conferma del vincolo, con il quale le parti fissano le condizioni economiche del vincolo stesso.

Sezione V - I SERVIZI DI PAGAMENTO

5.1. Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. L'ambito di applicazione della presente Sezione è quello previsto dalla normativa sui servizi di pagamento (D.lgs. 11/2010) e sue successive modificazioni.

La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento che la Banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale Banca del beneficiario:

- prelievo mediante ordine di Bonifico - SEPA e/o giroconto (con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere)
- prelievo mediante ordine di Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) instant (con tale bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (10 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora)
- prelievo di contante
- versamento di contante
- versamento mediante ordine di Bonifico - SEPA o giroconto (con il bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere)
- versamento mediante ordine di Bonifico - SEPA instant (con tale bonifico la Banca/intermediario trasferisce una somma di denaro in euro dal conto del Cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA in tempi molto rapidi (10 secondi). Tale bonifico può essere disposto ed eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora)
- versamento tramite servizio di "alimentazione"
- versamento tramite servizio di "prenotazione"

5.2. Ordine di pagamento

1. L'ordine di pagamento viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta convenute con la Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l'esecuzione dell'ordine medesimo.
2. L'ordine di pagamento deve riportare l'identificativo unico (IBAN) del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo correttamente.

5.2 bis – Ordini di pagamento tramite Bonifico – SEPA instant

1. Subito dopo il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo, la Banca verifica se siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per il trattamento dell'operazione di pagamento e se i fondi necessari siano disponibili, riserva o addebita l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del Cliente e invia immediatamente l'operazione di pagamento alla banca del beneficiario.
2. Entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo da parte della Banca, la banca del beneficiario mette l'importo dell'operazione a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario nella valuta in cui il conto di quest'ultimo è denominato e conferma il completamento dell'operazione di pagamento alla banca del pagatore. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario corrisponde alla data in cui l'importo dell'operazione è accreditato dalla banca del beneficiario sul conto di quest'ultimo.
3. La Banca, immediatamente dopo aver ricevuto conferma del completamento dell'operazione da parte della banca del beneficiario, ovvero qualora non abbia ricevuto tale conferma di completamento entro 10 secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, informa gratuitamente il Cliente del fatto che l'importo dell'operazione di pagamento sia stato o meno messo a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario.
4. Fermo quanto previsto dall'art. 5.12 della presente Sezione, qualora la Banca non abbia ricevuto dalla banca del beneficiario un messaggio che confermi che i fondi sono stati messi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento, la stessa riporta immediatamente il conto del Cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.
5. Il Cliente, in qualità di pagatore, ha la possibilità di fissare direttamente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Inbank (Web o App), un limite massimo di importo trasferibile tramite bonifico istantaneo, su base giornaliera o per singola operazione. Il Cliente potrà modificare tale importo massimo in qualsiasi momento prima di impartire un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo direttamente allo sportello o tramite apposita funzionalità dell'APP/WEB Inbank. Qualora un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo disposto dal Cliente o da un suo Rapporto: <<Servizio>> <<Rapporto>> Data di stampa: <<Data di stampa>> Mod. <<Copia contratto>> - <<Descrizione tipo copia>> Pagina 7 di 13 procuratore, superi l'importo massimo o comporti il suo superamento, la Banca non esegue l'ordine e ne dà notifica a quest'ultimo, comunicandogli le modalità per modificare l'importo massimo.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento al servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro, troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.2 ter – Servizio di verifica del beneficiario in caso di bonifici

1. La Banca presta un servizio gratuito di verifica del beneficiario al quale il Cliente intende inviare un bonifico (servizio di verifica) sul suo conto di appoggio presso altra banca. La Banca effettua il servizio di verifica immediatamente dopo che il Cliente ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che gli sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico. Il servizio di verifica è offerto indipendentemente dal canale di disposizione di ordine di pagamento utilizzato dal Cliente per impartire un ordine di pagamento per il bonifico (sportello e/o APP/WEB Inbank).
2. Qualora il Cliente abbia inserito nell'ordine di pagamento per il bonifico l'identificativo del conto di pagamento (di seguito anche solo "IBAN") e il nome del beneficiario, la Banca verifica la corrispondenza tra tali dati. In caso di mancata corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente allo sportello o tramite l'eventuale postazione Inbank (WEB/APP) e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso.
3. Contestualmente all'atto della notifica di cui al comma 2 precedente, la Banca informa il Cliente del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente stesso. Il Cliente è consapevole che l'eventuale decisione di ignorare una notifica di cui al comma 2 precedente comporta conseguenze rispetto alla responsabilità della Banca e al diritto di rimborso di quest'ultimo. Il Cliente, infatti, che decida di confermare comunque una disposizione di bonifico, nonostante l'informativa della Banca circa la discrasia rilevata e le relative conseguenze in caso di esecuzione dell'ordine di pagamento sulla base del solo IBAN, non potrà nulla eccepire a quest'ultima per avervi dato corso, né chiederne il rimborso.
4. La Banca non è ritenuta responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora la Banca non effettui il servizio di verifica come descritto al precedente comma 1 e tale mancanza determini un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, la Banca rimborsa immediatamente al Cliente l'importo del bonifico e, se del caso, riporta il conto su cui è avvenuto l'addebito allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. È fatto salvo il diritto, in capo al Cliente, di chiedere il risarcimento del danno per le ulteriori perdite finanziarie subite.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.3. Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca. Prima di tale momento, il conto corrente del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il momento della ricezione di un ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è quello in cui questo è stato ricevuto dalla banca del pagatore, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario. Se il pagatore e la banca del pagatore concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo deve avvenire in un momento specifico di un giorno specifico oppure nel momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria Banca, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è ritenuto essere quello concordato, indipendentemente dall'ora o dal giorno di calendario.
4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, il momento della ricezione dell'ordine di pagamento per un bonifico istantaneo è, nel caso di un ordine di pagamento non elettronico per un

bonifico istantaneo, il momento in cui la banca del pagatore ha introdotto nel proprio sistema interno le informazioni relative all'ordine di pagamento, il che avviene il prima possibile dopo che il pagatore ha impartito l'ordine di pagamento non elettronico per un bonifico istantaneo alla propria Banca;

5. Le disposizioni di cui al presente articolo 5.3, commi 3 e 4 troveranno applicazione a decorrere dal 9 ottobre 2025.

5.4. Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5.5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

3. Il Cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la Banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.

4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal Cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.

6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca può addebitare sul conto corrente del Cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi.

5.5. Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal Cliente, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria Banca.

2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non viene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

5.6. Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento dopo che esso sia pervenuto alla Banca.

2. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.

5.7. Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.

2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l'euro e la divisa di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell'Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione di quest'ultimo non appena tale importo è accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento.

3 In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione concordati per cause imputabili alla banca, questa ripristinerà il saldo del conto corrente del cliente come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

5.8. Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e successive modificazioni, il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.

2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al Cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 2.6 della Sezione II (I rapporti tra il Cliente e la Banca) con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.

3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.

4. Le modifiche dei tassi di interesse in senso favorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nel rendiconto successivo alla variazione.

5. Se il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche del presente contratto possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.

5.9. Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sul rendiconto periodico del CONTO DEPOSITO, che verrà inviato annualmente al Cliente.

2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.

3. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

5.10. Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, richiede alla banca che l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.

2. Se il Cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma precedente oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi.

5.11. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.

2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omissso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi.

3. Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla propria banca.

5.12. Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5.11, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.

2. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il conto, la Banca riporta lo stesso nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.

4. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest'ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

5.13 Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente, fatti salvi gli artt. 5.11, 5.14 e 5.15 della presente Sezione, la Banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla Banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.

2. Quando la Banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al Cliente medesimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita

- o non correttamente eseguita e ripristina la situazione del conto come se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo
- Qualora la Banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
 - La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
 - Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o non corretta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del cliente allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
 - L'obbligo di cui al comma 5 non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta
 - Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
 - La banca è inoltre responsabile nei confronti del proprio cliente di tutte le spese ed interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
 - Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.

5.14 Identificativi unici inesatti

- Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
- Se l'identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
- Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
- La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
- Il presente articolo si applica anche agli ordini di pagamento tramite bonifico fino all'8 ottobre 2025. A decorrere dal 9 ottobre 2025, con riferimento all'esecuzione dei bonifici, troveranno applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 5.2 ter.

5.15 Esclusione della responsabilità

- Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla Banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

5.16 Sanzioni

- Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
- In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.

Sezione II - Caratteristiche del Servizio di Internet Banking – INBANK

Art.1 - Oggetto

- Il Servizio di Internet Banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet o tramite apposita applicazione informatica per dispositivi mobili (c.d. "App"), informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario/cointestatario di conto corrente o di delegato in forza di specifica procura, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo indicato nel documento di sintesi allegato e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di Inbank consente inoltre di visualizzare la situazione di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc.) e di impartire le disposizioni a valere su tali rapporti così come individuate nelle precedenti Sezioni descrittive dei singoli servizi Inbank.
- La banca potrà ampliare le funzionalità, di tipo informativo e/o dispositivo, rese disponibili tramite il servizio. Di tali funzionalità aggiuntive la banca darà tempestiva informazione al cliente, mediante avviso reso disponibile sul sito dedicato al servizio o sull'App. Il cliente prende atto e accetta sin d'ora che l'attivazione di tali funzionalità aggiuntive potrà comportare l'addebito di un canone periodico e/o di commissioni di utilizzo, che saranno riportati nel Foglio Informativo del servizio tempo per tempo vigente e sottoposti alla preventiva accettazione del cliente in fase di attivazione del servizio o dell'operazione.

Art.2 - Attivazione del servizio

- L'attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all'opzione "Trading", del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento.
- La Banca fornisce al cliente, prima della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa adeguata (cd. "Scheda informativa") circa i requisiti tecnici e operativi (es.: caratteristiche degli apparati utilizzati dal cliente, software, antivirus, procedure di autenticazione) necessari al fine di eseguire in sicurezza operazioni di pagamento tramite il servizio, nonché circa i rischi inerenti. Tali informazioni sono altresì riportate e aggiornate nella guida al servizio accessibile attraverso il sito dedicato al servizio Inbank, che contiene, inoltre, la descrizione dettagliata delle modalità di utilizzo dello stesso servizio.
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente Sezione e da quelle successive, si rinvia pertanto alle norme dei contratti di cui al comma 1.

Art. 3- Rilascio dei codici di accesso al servizio

- La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet e gli consegna il codice User Id e la Password Iniziale (credenziali di sicurezza), personali e riservati. La password iniziale è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
- La funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se attivata l'opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell'articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale), successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l'opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, non conoscibile dalla banca.
- La banca consegna al cliente personalmente il codice User ID e la Password Iniziale (credenziali di accesso) con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest'ultimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati in plichi separati. I rischi derivanti dalla spedizione dei codici di accesso sono a carico della banca.
- Dopo cinque tentativi di utilizzo con la password errata, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l'utenza sarà bloccata. L'operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca della password iniziale. Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password.
- In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare i livelli di sicurezza del servizio, la banca si riserva di richiedere al cliente l'adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio meccanismi di "autenticazione forte", sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato o procedure di geolocalizzazione per associare univocamente al cliente le operazioni disposte) o l'attivazione di apposite applicazioni informatiche (cd. "App"). Pertanto, il cliente si impegna ad indicare nel Documento di sintesi allegato i propri riferimenti: "indirizzo e-mail" e "numero cellulare" per permettere le comunicazioni di sicurezza relative all'Utenza Inbank e quelle di cui al comma successivo. Tali riferimenti potranno essere modificati dal cliente nel corso del rapporto, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio <http://www.inbank.it>) o tramite l'App.
- Qualora il cliente richieda espressamente la consegna delle credenziali di accesso al "servizio" in modalità elettronica, riceverà il codice User ID via e-mail e la Password Iniziale via messaggio sms/App all'utenza telefonica resa nota. Il cliente potrà altresì inviare alla banca la richiesta di reset della password con apposito messaggio sms/App a valere sulla medesima utenza.
- Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso o dall'uso illecito, dei codici identificativi o dei generatori di password da lui eventualmente consegnati a soggetti terzi.

Art. 4 – Obblighi a carico della Banca

- La banca ha l'obbligo di:
 - assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio non siano accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarle, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dei successivi articoli 5 e 6;
 - astenersi dall'inviare i codici di accesso di cui all'art. 3 salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta;

- c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati, affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di cui al successivo articolo 6, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco del servizio, di chiedere lo sblocco dello stesso; ove richiesto dal cliente, la banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all'articolo 6 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
- d) fornire al cliente la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all'art. 6 a titolo gratuito;
- e) impedire qualsiasi utilizzo del servizio successivo alla comunicazione del cliente di cui all'articolo 6.

Art. 5 – Obblighi a carico del cliente

1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio con l'ordinaria diligenza e in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, deve adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerle e a garantirne la riservatezza dell'utilizzo.
2. In particolare, al fine di minimizzare i rischi di utilizzo abusivo del servizio da parte di terzi, il cliente, nel proprio interesse, deve conservare con cura e diligenza le credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, non deve conservarle insieme né annotarle su un unico supporto. Tali credenziali sono di esclusivo uso del cliente e non possono essere cedute/consegnate a soggetti terzi.

Art. 6 – Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali

1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato delle credenziali di sicurezza personalizzate per accedere al servizio, il cliente deve darne senza indugio comunicazione telefonica alla banca, con successiva conferma per scritto, denunciando altresì l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità a contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto a bloccare l'utenza Inbank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App"). Il cliente ha inoltre la facoltà di bloccare anche la singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.
2. Appena ricevuta la segnalazione di cui al comma precedente la Banca provvede al blocco del servizio senza che il cliente debba sostenere alcun costo.

Art.7 - Erogazione del servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di Inbank per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intemperatività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni.
3. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al <<Sito internet Infobanking>> e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui canali di comunicazione da utilizzare nell'ambito del servizio, sulle modalità attraverso cui ricevere assistenza o segnalare disservizi, sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e sulle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio.
4. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione:
- a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto;
- b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi.
5. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell'ambito dell'utilizzo dei servizi di Internet banking.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 5 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa.

Art. 8 - Sospensione del servizio

1. La banca può bloccare l'utilizzo del servizio - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione - per giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
- a) la sicurezza del servizio;
- b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso, ad es., il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
- c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa telefonicamente il cliente del blocco del servizio, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio, la banca provvede a riattivarlo.
4. Premesso quanto sopra, è nella facoltà del cliente richiedere alla banca di revocare il blocco dell'utenza Inbank inviando un sms al numero indicato nel Documento di sintesi con la medesima dicitura ivi riportata o un messaggio attraverso applicazioni informatiche per dispositivi mobili (cd. "App"). Il cliente ha inoltre la facoltà di richiedere lo sblocco anche della singola operazione contattando telefonicamente la propria banca.

Art. 9 – Estinzione rapporti soggetti al servizio Inbank

1. L'utilizzo del servizio dopo l'estinzione dei rapporti bancari a cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando, in capo al cliente, le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono.

Art. 10 – Recesso dal contratto

1. Il cliente ha diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere, dal contratto nonché da ogni singolo Servizio/Funzione, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per quest'ultimo. In caso di recesso, il Cliente è tenuto alla restituzione di eventuali strumenti di sicurezza supplementari a lui forniti dalla banca (sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato).
2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta.
3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale.

Art. 11 - Costo dei servizi

1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul suo conto corrente indicato nel frontespizio.

Sezione III – Servizi di pagamento

Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento

1. Ai sensi del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, la presente Sezione si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nel territorio dell'Unione Europea o la banca sia l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento e/o di prelievo/versamento di contante anche se la valuta in cui è denominato il pagamento sia diversa da quella ufficiale di uno Stato appartenente all'Unione Europea. La presente Sezione si applica altresì - nei limiti normativi di cui al d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni – ai servizi di pagamento in tutte le valute, laddove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
2. La presente Sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta attraverso il servizio Inbank:
- a) Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) / Bonifico – extra SEPA: con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, rispettivamente, verso paesi SEPA e non SEPA; l'ordinante e il beneficiario di un'operazione possono coincidere;
- b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
- c) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale;
- d) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliaria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
- e) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria;
- f) pagamenti diversi (es. pagamento bollette, utenze).

Art. 2 – Ordine di pagamento

1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l'ordine di pagamento è impartito alla banca da quest'ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l'ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore, previa preautorizzazione all'addebito ad essa rilasciata dal pagatore medesimo.
2. L'ordine di pagamento deve riportare, quando previsto, l'identificativo unico della controparte dell'operazione, secondo le tipologie di seguito indicate a titolo esemplificativo, conformemente al quale la Banca è tenuta a eseguirlo:
- bonifico – SEPA / Bonifico – extra SEPA: IBAN;
 - invio denaro: numero di cellulare del beneficiario;
 - bollettino bancario Freccia: IBAN;
 - RiBa: numero effetto;
 - MAV: numero incasso.

Art. 3 – Ricezione dell'ordine di pagamento

1. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla banca del cliente. Prima di tale momento, il conto corrente del cliente non può essere addebitato. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.

2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.

Art. 4 - Rifiuto dell'ordine di pagamento

1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente tramite tecniche di comunicazione a distanza, salvo che tali informazioni non debbano essere fornite in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Il cliente ha l'onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l'impossibilità per la banca di eseguire l'ordine di pagamento per mancanza di provvista.
4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, al numero indicato nel documento di sintesi e con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento.
5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione.
6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare al cliente le spese della comunicazione di cui al comma 4, così come previste nel documento di sintesi del conto corrente a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

Art. 5 – Autorizzazione dell'operazione di pagamento, consenso e revoca

1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui quest'ultimo trasmette l'ordine di pagamento alla propria banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio dell'autorizzazione all'addebito in conto.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento può essere revocato con la stessa modalità con la quale l'ordine è stato impartito e la revoca è consentita fino al momento in cui l'ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo. La revoca del consenso riferita all'esecuzione di una serie di operazioni impedisce l'esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate.

Art. 6 - Irrevocabilità dell'ordine di pagamento

1. Si considera irrevocabile l'ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca.
2. Se l'operazione è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al beneficiario.
3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ordine di pagamento può essere revocato dal cliente solo con il consenso della sua banca. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tal caso, la banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi.

Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta

1. I tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti, le spese, le commissioni e le valute applicate alla clientela, nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell'esecuzione degli ordini medesimi, sono indicati nel documento di sintesi allegato al presente contratto.

2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra l'euro e la divisa di uno Stato Membro dell'Unione Europea ovvero tra le divise di due Stati Membri dell'Unione Europea, la banca del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione di quest'ultimo non appena tale importo accreditato sul conto della banca medesima, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 8 – Modifica delle condizioni e comunicazione variazioni tasso

1. Ai sensi dell'art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e successive modificazioni, il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest'ultimo ai sensi dell'art. 5 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data indicata nella proposta per la loro applicazione.
3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
4. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Servizio Inbank, a tutte le modifiche si applica l'art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.).
5. Se il cliente è un consumatore, le condizioni normative ed economiche della presente Sezione possono essere modificate solo in presenza di un giustificato motivo.

Art. 9 - Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti

1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull'estratto del conto corrente utilizzato come "conto di pagamento", regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente.
2. Prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo.
3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato.

Art. 10 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente richiede alla banca che l'informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi della presente Sezione gli sia messa a disposizione su supporto cartaceo e mensilmente. Tale stampa movimenti è gratuita.
2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi del conto corrente.

Art. 11 - Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite

1. Il cliente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario.
2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi.
3. Un'operazione di pagamento si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca.

Art. 12 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 11 della presente Sezione, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.
2. Ove per l'esecuzione dell'operazione di pagamento sia stato addebitato il conto corrente del cliente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.
3. In caso di motivato sospetto di frode, la banca può sospendere il rimborso di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia.
4. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, non eseguita o non correttamente eseguita, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
5. La banca può comunque dimostrare – anche in un momento successivo – che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, quest'ultima ha il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere la restituzione dell'importo rimborsato.

Art. 13 - Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 6 della Sezione II.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4 della Sezione II.
3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita conseguente all'esecuzione di operazioni non autorizzate se la banca non esige un'autenticazione forte del cliente.
4. Il cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita dei codici cliente personali per accedere al servizio non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o filiali della banca.
5. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente può sopportare, per un importo comunque non superiore a 50 euro, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati.
6. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della Sezione II, con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 5.

Art. 14 – Mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

1. Quando l'operazione di pagamento è disposta dal pagatore, fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente alla banca del beneficiario che quest'ultima ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente ai termini di esecuzione convenuti.
2. Quando la banca del pagatore è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto corrente come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
3. Qualora la banca del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, essa mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto corrente del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto corrente di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli artt. 11, 15 e 20 della presente Sezione, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente della corretta trasmissione dell'ordine alla banca del pagatore ed è tenuta a trasmettere senza indugio l'ordine di pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
5. La banca del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio cliente del rispetto dei tempi di esecuzione e delle valute concordate ed è tenuta mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui la banca del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la banca del pagatore è responsabile nei confronti di quest'ultimo ed è tenuta a rimborsargli senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, riportando il conto corrente del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.
7. L'obbligo di cui al comma 6, non si applica se la banca del pagatore dimostra che la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso la banca del beneficiario accredita l'importo al proprio cliente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la banca si adopera senza indugio, su richiesta del cliente, per rintracciare l'operazione di pagamento e informarlo del risultato.
9. La banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.lgs. 11/2010 e successive modificazioni, le parti convengono che il presente articolo non si applichi interamente nel caso in cui il cliente non sia un consumatore né una microimpresa.

Art. 15 - Identificativi unici inesatti

1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
2. Se l'identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. La banca del beneficiario è tenuta a collaborare, anche comunicando alla banca del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la banca del pagatore, su richiesta scritta di quest'ultimo, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi.
4. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'ordinante anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 16 – Servizio di informazione sui conti

1. Il cliente può prestare il consenso ad un AISP ("Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti") per usufruire di un servizio online che fornisca informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal cliente stesso presso uno o più prestatori di servizi di pagamento. La procedura di accesso alle informazioni relative a uno o più conti sarà possibile previo consenso esplicito prestato all'AISP e previa Autenticazione Forte del cliente stesso.

Art. 17 – Servizio di disposizione di ordine di pagamento

1. Il servizio di disposizione di ordine di pagamento è un servizio fornito dai PISP ("Prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento") che permette l'esecuzione di operazioni di pagamento a distanza su richiesta del cliente – previa sottoscrizione del contratto di Internet Banking - a valere sul conto corrente detenuto dal cliente medesimo presso la banca.
2. All'atto di effettuare un pagamento per via telematica, il cliente può decidere di avvalersi di un PISP. Ciò consente al PISP di inviare a Internet Banking una richiesta di bonifico contenente i dati dell'importo e del beneficiario. Il cliente, attraverso l'interfaccia messa a disposizione dal PISP, verifica la correttezza dell'importo, seleziona il conto corrente di addebito fra quelli disponibili (laddove detenga più di un conto corrente presso la banca), dopodiché autentica l'operazione mediante Autenticazione Forte del cliente, inserendo le opportune credenziali di sicurezza. Da quel momento l'operazione non è né revocabile, né stornabile.
3. Su richiesta del PISP, la banca controlla in tempo reale la disponibilità di fondi sul conto di addebito, nonché il rispetto dei limiti di importo vigenti su Internet Banking, sia generali e sia specifici riferiti al conto da addebitare o alla tipologia di operazione.
- 3.1 In caso di esito negativo, l'operazione viene interrotta.
- 3.2 In caso di esito positivo, la banca fornisce al PISP le informazioni relative al buon esito della disposizione, che verrà comunicata sia al cliente e sia al beneficiario dal PISP medesimo, così come tutte le altre informazioni relative all'operazione di pagamento effettuata, previste dalla normativa.
4. Successivamente, la banca invia il bonifico alla banca del beneficiario nel rispetto delle tempistiche standard previste per le altre operazioni di pagamento provvedendo ad addebitare al cliente i costi convenuti. Possono essere applicate dal PISP al cliente eventuali commissioni relative al servizio di disposizione di ordine di pagamento fornito, che saranno interamente a carico del cliente.
5. La banca comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, la banca fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo disponibile alla medesima banca. Quest'ultima assicura infine parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 18 – Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento

1. La banca può rifiutare l'accesso al conto corrente del cliente ad un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) o a un prestatore di servizi di informazione (AISP), qualora ricorrano giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto corrente da parte di tale soggetto, ivi compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la banca, informa la Banca d'Italia del rifiuto e dei relativi motivi.
2. Nei casi previsti dal comma 1, la banca informa il pagatore, con le modalità pattuite per l'invio delle comunicazioni o anche telefonicamente, del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la banca consente l'accesso al conto corrente del cliente.
3. In ogni caso la banca deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto corrente a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di un ordine di pagamento se riceve dal cliente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. La banca informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti.

Art. 19 Conferma della disponibilità di fondi

1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la banca conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento purché al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile online. Tale conferma consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla banca di bloccare i fondi sul conto corrente del pagatore.
2. Il cliente presta pertanto, fin da ora, il proprio consenso a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su carta.
3. Il cliente può inoltre chiedere alla banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
4. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

Art. 20 - Esclusione della responsabilità

1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

Art. 21 - Sanzioni

1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal D.Lgs. 11 del 2010 e successive modificazioni, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni e all'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni e irrogate secondo la procedura di cui all'art. 145 del D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall'art. 32 D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni in materia di servizi di pagamento, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni.

Sezione IV – INFOB@NKing- COMUNICAZIONI A DISTANZA IN FORMA ELETTRONICA

Art. 1 – Oggetto

1. Con l'attivazione di questo servizio, il cliente concorda con la banca di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione, adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate, con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti i rapporti abilitati.
2. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointeressati, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l'indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

3. Le parti convengono, inoltre, che siano inviate al cliente in forma elettronica anche -in caso di attivazione del relativo Servizio- le copie della documentazione informatica sottoscritta allo sportello con firma elettronica avanzata (cd. FEA), le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa di importo pari o inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00), nonché, più in generale, ogni altra comunicazione effettuata dalla banca, anche di carattere commerciale, promozionale e/o conviviale, a condizione che il cliente abbia espresso il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le suddette finalità.

Art. 2 – Cointestazione dei rapporti

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.
2. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari.

Art. 3 – Modalità invio comunicazioni

1. Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio <<Sito internet Infobanking>>).

Art. 4 – Spese

1. La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB).

Art. 5 – Conservazione delle comunicazioni

1. Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto.
2. Fermo restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno.

Art. 6 – Facoltà e oneri del cliente

1. I termini per l'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell'estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione.
2. Il cliente ha l'onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all'indirizzo di posta elettronica indicato nel documento di sintesi, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest'ultima (servizio <<Sito internet Infobanking>>). Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione dell'avviso di cui sopra non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente.
3. E' onere del cliente informare la banca, con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l'avviso di cui al comma 2 all'indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente.

Art. 7 – Modifica della tecnica di comunicazione

1. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca o tramite specifica richiesta direttamente dal servizio Inbank.
2. La modifica sarà efficace entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con la modalità precedentemente convenuta.

Art. 8 – Revoca, modifica, sospensione del Servizio

1. In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso.
2. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
3. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 9 – Esclusione responsabilità

1. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell'accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente.
2. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca.

Art. 10 – Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Sezione, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente.

Sezione V - INBANK - FUNZIONE CBI

Art. 1 – Servizio accessorio funzione CBI

1. Il Servizio consente al cliente di stabilire un collegamento telematico con la banca (cd. Banca Proponente), per scambiare anche con altri intermediari con cui il cliente stesso intrattiene rapporti di conto corrente (cd. Banche Passive) o altri soggetti, i flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni finalizzate ad impartire istruzioni inerenti ad operazioni e servizi bancari ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni. Tali funzioni sono pubblicate nel portale del Consorzio CBI (www.cbiorg.eu). L'attivazione del Servizio in oggetto è subordinata alla sottoscrizione di uno specifico contratto con la "Banca Proponente" secondo lo schema previsto dalla normativa CBI.
2. La banca è tenuta a veicolare i flussi relativi a tutte le funzioni che sono indicate come obbligatorie sul portale di cui al comma precedente, nonché a veicolare i flussi relativi alle funzioni facoltative che abbia attivato.
3. Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche già erogino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, corrispondenza, telematico, ecc.), e quelle facoltative che esse abbiano attivato.
4. Il cliente è tenuto ad indicare ad ogni banca con cui intrattiene rapporto di conto le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio in oggetto e ad autorizzare le stesse ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità della legittimità, liceità, autenticità, esattezza e completezza delle medesime istruzioni.
5. Il cliente deve concludere altresì con le sue Banche Passive e/o istituti di pagamento aventi funzione di Banca Passiva un contratto prendendo a riferimento le clausole indicate negli schemi di contratto "Banca Passiva – cliente" e "Istituto di pagamento – cliente" previsti dalla normativa CBI e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte delle stesse, può avviare lo scambio dei flussi.

Art. 2 - Avvio del collegamento e scambio dei flussi

1. Il Manuale Tecnico illustra le regole e le procedure tecnico-organizzative per la strutturazione, conversione, trasmissione, interpretazione e sicurezza dei messaggi ed è pubblicato nel portale del Consorzio CBI.
2. I flussi si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal Manuale Tecnico e dalle "Definizioni per il Servizio CBI" contenute nel Testo coordinato della normativa CBI.
3. Il cliente, fermi restando i controlli di carattere formale espletati dalla banca, è responsabile del contenuto dei flussi informativi inviati tramite il Servizio.

Art. 3 – Obblighi del cliente

1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>. Il cliente si impegna ad accedere con regolarità al portale <<Sito internet Infobanking>> e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio

Art. 4 - Erogazione del Servizio

1. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
2. La banca si riserva la facoltà di sospendere il funzionamento del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del Servizio medesimo. Nell'ipotesi di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la banca provvederà a darne comunicazione con qualunque mezzo, appena possibile.
3. La banca garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine, la banca provvede a comunicare al cliente ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi inviati.
4. La banca si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal cliente per il mancato rispetto degli standard fissati, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazioni del Servizio previste nella presente Sezione e nel Manuale Tecnico di cui al precedente art. 2, dandone immediata comunicazione al cliente stesso.
5. Gli impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e/o scioperi, verificatisi presso la banca o presso gli altri soggetti che operano per lo scambio dei flussi con la Banca Proponente, che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare gli stessi, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio. In tale caso, la banca è tenuta a darne, con ogni mezzo, comunicazione al cliente.

Sezione VI - INBANK - FUNZIONE TRADING

Art. 1 - Servizi accessori funzione trading

1. Il servizio Trading consente al cliente l'accesso diretto all'area finanziaria e permette di effettuare l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati abilitati. Il servizio permette altresì la visualizzazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai mercati telematici, dello stato dell'ordine e dei conti titoli in termini di liquidità e di portafoglio. Le modalità tecniche e specifiche operative necessarie per l'utilizzo del servizio sono contenute nelle istruzioni d'uso a disposizione del cliente sul sito internet <<Sito internet Infobanking>>.
2. La banca ha la facoltà di estendere il servizio a strumenti finanziari la cui attività attualmente risulti preclusa.

Art. 2 - Integrazione norme contrattuali

1. Le presenti disposizioni costituiscono parte integrante delle norme contenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione. Pertanto il Cliente prende atto ed accetta che quanto non espressamente disciplinato nelle presenti disposizioni deve intendersi regolato dal suddetto contratto e relativi documenti precontrattuali.

Art. 3 - Obblighi informativi

1. Il cliente, ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000, è stato informato che l'utilizzo dei servizi di trading on line può indurre i risparmiatori a moltiplicare le transazioni, anche giornaliere, con conseguente aumento del rischio relativo. L'eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari.
2. Prima di dare corso all'operazione, la banca fornisce al cliente le informazioni in merito alle caratteristiche e ai rischi dello strumento finanziario messe a disposizione del cliente che ha la facoltà di acquisire l'informativa su supporto duraturo.

Art. 4 - Modalità di erogazione

1. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo.
2. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi di Internet Banking, negli orari indicati nel Documento di sintesi del presente contratto o eventualmente comunicati dalla stessa al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la banca e i suoi corrispondenti anche non bancari.
3. La trasmissione degli ordini e delle eventuali istruzioni, a mezzo internet, dovrà essere preceduta dall'accesso al Sistema Trading on line previa esecuzione delle procedure di sicurezza di cui alla Sezione II del presente contratto.
4. Il sistema conferma "on line" la ricezione e l'esito dell'ordine impartito dal cliente.
5. Il presente servizio è, per sua natura, estraneo al servizio di consulenza eventualmente prestato dalla banca ed è svolto in modalità di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Consob n. 20307/2018, ovvero, su esplicita richiesta del cliente, in modalità di "mera esecuzione degli ordini" (la c.d. execution only) ai sensi dell'art. 43 del suddetto Regolamento, attraverso le tecniche di comunicazione a distanza.
6. Le operazioni valutate non appropriate sulla base del profilo del cliente, verranno dalla banca evidenziate con uno specifico messaggio: qualora il Cliente intenda ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione dovrà manifestare tale volontà digitando l'opzione di conferma dell'ordine stesso.
7. Nell'esecuzione degli ordini la banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente senza interferire in alcun modo nelle scelte da questi effettuate quanto all'oggetto, alla tipologia, alla quantità ed alla frequenza degli investimenti, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo. Il cliente dovrà operare entro i limiti di saldo degli strumenti finanziari effettivamente disponibili sul dossier titoli ovvero nei limiti del saldo disponibile sul conto corrente cui è agganciato il deposito stesso.
8. Il cliente può revocare le disposizioni impartite on line, a condizione che queste non siano ancora state eseguite. Pertanto si evidenzia la necessità di porre la massima attenzione all'imputazione dei dati e la consultazione del manuale operativo messo a disposizione sul sito internet.
9. La banca si riserva la facoltà di rifiutare la trasmissione o l'esecuzione dell'ordine ricevuto dal cliente, previa comunicazione al cliente medesimo nei seguenti casi:
- il saldo disponibile sul conto corrente di riferimento non sia sufficiente per permettere di perfezionare l'operazione;
 - i titoli presenti sul deposito di riferimento non siano sufficienti a coprire integralmente l'ordine impartito;
10. La comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e la sua totale inefficacia; pertanto, il cliente per eseguire l'operazione dovrà ricostituire la relativa provvista e inoltrare un nuovo ordine.
11. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l'ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di "non eseguito"). In caso di eventuali interruzioni o malfunzionamenti del servizio, il cliente ha la possibilità, durante gli orari di sportello, di impartire gli ordini alla banca personalmente o mediante ordini telefonici.
12. La banca si riserva la facoltà di sospendere il servizio per ragioni di efficienza e sicurezza del servizio medesimo in conformità con quanto previsto dall'art. 8 Sezione II del presente contratto.

Art.5 Comunicazioni

1. All'atto di ricevimento dell'ordine la banca rilascia via internet un'attestazione relativa all'ordine ricevuto.
2. Le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere attraverso il servizio, nonché le informazioni relative ai saldi ed alle movimentazioni del rapporto, trovano unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati al Cliente e nella documentazione relativa alle singole operazioni di volta in volta poste in essere con le modalità convenute nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione.

Art. 6 – Valore probatorio delle registrazioni

1. Il Cliente è pienamente responsabile del corretto utilizzo del Servizio e di tutte le disposizioni inoltrate mediante il Servizio stesso e da chiunque effettuate. Il Cliente riconosce come valide le registrazioni degli ordini, relativi alla compravendita di strumenti finanziari, pervenuti alla Banca. In particolare, il Cliente prende atto e riconosce che le annotazioni e le scritture ricavabili dai sistemi informativi della Banca, alimentati dall'utilizzo del Servizio, costituiranno piena prova nei suoi confronti in relazione alle operazioni concluse nonché con riguardo ad ogni comunicazione e/o ordine effettuato dal Cliente medesimo avvalendosi del Servizio.
2. Il Cliente prende atto che i servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso la BANCA POPOLARE DEL CASSINATE sono protetti da:	Fondo Interbancario Tutela dei Depositi (FITD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (3)
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	7 giorni lavorativi (4) Fino al 31/12/2023 è fatta salva la possibilità per il FITD di effettuare il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023
Valuta di rimborso	EURO
Contatto	FITD-Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito 102 – 00186 ROMA (ITALIA) Tel +39 06-699861 Fax 06-6798916 PEC segreteria generale@pec.fitd.it E-mail: infofitd@fitd.it Sito Internet www.fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

FITD-Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via
del Plebiscito 102 – 00186 ROMA (ITALIA)

Tel +39 06-699861 Fax 06-6798916

PEC segreteria generale@pec.fitd.it

E-mail: infofitd@fitd.it Sito Internet www.fitd.it

Il FITD Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante per ottenere il rimborso potrà quindi recarsi direttamente presso uno degli sportelli bancari indicati dal FITD, con comunicazione effettuata sia attraverso il sito web del Fondo e il sito web della banca incaricata del rimborso, oltre che sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Tuttavia, solo fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia stato in grado di effettuare il rimborso entro i 7 giorni lavorativi, lo stesso assicura a ciascun titolare di un deposito protetto, su richiesta ed entro i successivi 5 giorni lavorativi, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FITD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fitd.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con il presente documento ("**Informativa**") la nostra Banca, quale Titolare del trattamento, desidera informarLa sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (*General Data Protection Regulation*, di seguito "**GDPR**").

1. Chi sono il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il Titolare del trattamento è Banca Popolare del Cassinate Soc. coop. Per Azioni P.IVA n. 00121930606 (la "**Banca**" o il "**Titolare**"), con sede in Piazza Armando Diaz, 14-03043 CASSINO (FR).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo **punto 7** della presente Informativa, nonché per qualsiasi altra richiesta, Lei potrà contattare il Titolare scrivendo a: comunicazioniprivacy@pec.bancapopolaredelcassinate.it

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati ("**Data Protection Officer**" o "**DPO**"), che Lei potrà contattare per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a:

- Banca Popolare del Cassinate Società Cooperativa per Azioni, Piazza A. Diaz n. 14 Cassino (03043) – Att.ne Data Protection Officer
- inviando una e-mail all'indirizzo: dpo@bancapopolaredelcassinate.it
- inviando un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: dpo@pec.bancapopolaredelcassinate.it

2. Quali dati personali trattiamo

2.1 Dati personali conferiti

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare può trattare dati personali che La riguardano o relativi ad altre persone (familiari, garanti, beneficiari, delegati, ecc.) strettamente necessari quali, ad esempio, dati anagrafici o di contatto (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail), dati di pagamento e dati economico-patrimoniali o registrazioni vocali che Lei stesso od altri soggetti fornite.

La Banca potrebbe acquisire, in via del tutto occasionale, anche eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari forniti dal cliente per eseguire determinate operazioni (es. pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale, acquisti di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito da cui si evincano dati particolari).

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento impedirà alla Banca di stipulare il contratto o soddisfare quanto da Lei richiesto.

2.2 Dati personali raccolti da altre fonti

Per la realizzazione delle finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare potrebbe trattare dei dati personali provenienti da altre fonti diverse dal conferimento diretto da parte Sua, quali ad esempio:

- dati comuni e/o finanziari presenti in pubblicazioni/banche dati messe a disposizione da autorità ufficiali, o da terzi, quali ad esempio la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il registro del commercio e delle società, banche dati gestite dalle autorità di vigilanza del settore finanziario o da agenzie di riferimento del credito;
- dati comuni e finanziari provenienti da banche dati di terze parti impiegate per obblighi di legge;
- dati relativi a reati e/o condanne penali presenti su ordini formulati dall'autorità giudiziaria, forniti da agenzie o pubblicati sugli organi di stampa, per adempiere ad obblighi di legge come meglio specificato al punto 3.2 (ad es. antiriciclaggio, antiterrorismo ed embarghi, etc.).

3. Quali sono le finalità del trattamento

3.1 Esecuzione dei contratti

Il trattamento dei Suoi dati personali, conferiti o reperiti da fonti esterne, è necessario per l'acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti, per la gestione della fase precontrattuale, per la successiva esecuzione dei rapporti accesi.

Inoltre, i Suoi dati personali saranno trattati per tutti gli adempimenti connessi alla prestazione dei servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento da Lei autorizzate in qualità di pagatore o di beneficiario e/o anche nei

casi di servizi connessi alla conferma della disponibilità dei fondi, all'accesso in caso di servizi di disposizione di ordini di pagamento e/o di accesso alle informazioni e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti.

Base giuridica del trattamento: Esecuzione di misure precontrattuali / del contratto.

3.2 Adempimenti normativi

Il trattamento dei Suoi dati personali da parte della Banca potrà essere connesso anche (i) all'adempimento di obblighi previsti da leggi (quali, a titolo esemplificativo, la normativa antiriciclaggio, la normativa fiscale, ecc.) sia nazionale che europea, da disposizioni di organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a ciò legittimate, nonché (ii) agli adempimenti correlati all'applicazione delle norme sul monitoraggio e sulla classificazione uniforme dei rischi operativi e creditizi.

Base giuridica del trattamento: Adempimento di un obbligo legale.

3.3 Attività di marketing per prodotti della Banca

Con il Suo consenso, la Banca può trattare i suoi dati personali al fine di inviareLe comunicazioni commerciali, promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi della Banca (marketing diretto), nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare impiegherà a tali fini modalità automatizzate di contatto (quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea).

Base giuridica del trattamento: Consenso dell'interessato.

3.4 Attività di marketing per prodotti di Terzi

Il Titolare può inviareLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da società terze per attività di marketing e commercializzazione di tali prodotti o servizi. Il trattamento prevede indagini e ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego di strumenti quali ad esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, messaggistica istantanea, app, sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, telefonate con operatore e posta cartacea) considerati i limiti previsti dalle norme vigenti in tema di telemarketing e registro delle opposizioni.

Base giuridica del trattamento: Consenso dell'interessato.

3.5 Profilazione

Il Titolare può elaborare i suoi dati personali, le abitudini di consumo, le preferenze, i comportamenti nonché gli aspetti relativi alla sua situazione finanziaria con modalità automatizzate, al fine di individuare ed offrire i servizi o prodotti più appropriati alle sue esigenze personali.

Base giuridica del trattamento: Consenso dell'interessato.

3.6 Cessione dei Suoi dati personali a Terzi per finalità di Marketing

La Banca potrà cedere i Suoi dati personali a società terze comprese società di marketing, aziende di ricerche di mercato e società di consulenza per loro autonomi trattamenti con finalità di marketing, le quali tratteranno i Suoi dati personali in qualità di titolari autonomi ("**terzi cessionari**"), fornendole le opportune informazioni sul rispettivo trattamento. In ogni caso, Lei potrà esercitare nei confronti dei Terzi Cessionari i suoi diritti, come elencati nel successivo paragrafo 6.

Base giuridica del trattamento: Consenso dell'interessato.

3.7 Finalità di rendicontazione e gestione interna

La Banca intende, altresì, trattare i Suoi dati per:

- a. la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e l'analisi delle performance delle campagne commerciali;
- b. prevenzione delle frodi e del riciclaggio, profilazione del rischio di credito, gestione e sicurezza IT, anche tramite l'arricchimento da fonti esterne, nei limiti consentiti dalla legge, dei dati personali conferiti e generati dall'esecuzione del rapporto per finalità strettamente connesse al contratto stipulato o ad obblighi di legge;
- c. verifica dell'esposizioni creditizie dei clienti e loro contatto, volte a prevenire possibili inadempimenti, magari non connessi a difficoltà finanziarie;
- d. acquisizione di immagini e video relativi al sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza;

- e. il monitoraggio dell'utilizzo dei servizi messi a Sua disposizione in esecuzione dei contratti perfezionati (per esempio, l'esecuzione di operazioni, le verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti e sui rischi ad essi connessi);
- f. l'eventuale gestione del contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le diffide e le attività funzionali al recupero forzoso del credito) nonché operazioni di cessione e cartolarizzazione di crediti.

Base giuridica del trattamento: Legittimo Interesse.

4. Conservazione dei dati personali

Con riferimento alle menzionate finalità, i Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario a dare seguito a ciascuna finalità.

Al fine di adempiere agli obblighi di legge, inoltre, i Suoi dati personali, inclusi quelli relativi ai rapporti non perfezionati o rifiutati, saranno conservati per 10 anni a partire dalla data di scioglimento del contratto o, se successiva, dalla data di decisione vincolante emanata da un'autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale).

Per l'apertura di un rapporto, come potenziale nuovo cliente, conserveremo i dati personali da Lei conferiti per 12 mesi dal termine delle operazioni di istruttoria; la conservazione potrebbe essere più estesa in caso di obblighi normativi che lo impongano o per l'esercizio del diritto di difesa.

Per le finalità, diverse dal marketing, ove è richiesto il consenso dell'interessato, i Dati Personali sono utilizzati fino alla revoca del singolo consenso o estinzione del rapporto; per finalità di marketing, fermi restando i limiti previsti dalle norme vigenti in tema di telemarketing e registro delle opposizioni, i suoi dati personali sono utilizzati fino a revoca del consenso o per 12 mesi dalla cessazione del rapporto o dall'ultimo contatto con la Banca.

Per l'esecuzione delle elaborazioni di profilazione ai fini marketing vengono impiegati i dati personali raccolti negli ultimi 12 mesi; i set dei dati prodotti dalle elaborazioni di profilazione sono poi utilizzati per ulteriori 12 mesi dalla loro creazione.

5. Con quali modalità saranno trattati i Suoi dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

6. A quali soggetti potranno essere comunicati i Suoi dati personali e chi può venirne a conoscenza

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto 3, i Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato, dai collaboratori e dagli agenti della Banca che opereranno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o responsabili del trattamento e/o titolari del trattamento.

Il Titolare, inoltre, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi, (aventi sede anche al di fuori dell'Unione Europea, nel rispetto dei presupposti normativi che lo consentono) appartenenti, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie:

- a) soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione delle disposizioni da Lei impartite e per la gestione di servizi di pagamento, di carte di debito e credito, di esattorie e tesorerie;
- b) soggetti che svolgono attività di emissione, offerta, collocamento, negoziazione, custodia di prodotti e/o servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- c) soggetti che supportano le attività di istruttoria, valutazione, erogazione, incasso ed assicurazione del credito nonché consorzi di garanzia ed enti convenzionati;
- d) soggetti che curano l'imbustamento, la spedizione e l'archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la clientela sia in forma cartacea che elettronica;
- e) ulteriori soggetti di cui la Banca a vario titolo si avvale per la fornitura del prodotto o del servizio richiesto;
- f) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della Banca;
- g) soggetti che gestiscono il recupero crediti o forniscono prestazioni professionali di consulenza e assistenza fiscale, legale e giudiziale, intermediari finanziari nonché servizi di perizia immobiliare;
- h) soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- i) autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di tipo pubblicistico;
- j) a soggetti terzi che operano in qualità di prestatori di servizi di disposizione di ordini di pagamento o servizi di informazioni sui conti;
- k) società che offrono servizi di rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi;

- l) soggetti che gestiscono sistemi nazionali ed internazionali a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza e per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- m) archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle Autorità e agli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- n) Consorzio Corporate Banking Interbancario (CBI) e i soggetti a questo aderenti e/o che forniscono i servizi ad esso connessi, ivi compreso il servizio "Check IBAN" (per l'elenco completo dei soggetti coinvolti in quest'ultimo servizio visita la pagina web <https://www.cbiglobe.com/Il-servizio/Check-IBAN>);
- o) per dar corso ad operazioni finanziarie internazionali e ad alcune specifiche operazioni in ambito nazionale richieste dalla clientela è necessario utilizzare il servizio di messaggistica internazionale gestito da SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che conserva temporaneamente in copia tutti i dati necessari per l'esecuzione delle transazioni (ad esempio, nome dell'ordinante, del beneficiario, coordinate bancarie, somma ecc.). Non è possibile effettuare le suddette operazioni richieste dalla clientela senza utilizzare questa rete interbancaria e senza comunicare ad essa i dati sopra indicati. Tali dati personali sono conservati in un server della società localizzato negli Stati Uniti. A tale sito possono accedere le autorità statunitensi competenti (in particolare, il Dipartimento del Tesoro) per finalità di contrasto del terrorismo (per l'informativa sulla protezione dei dati: <http://www.swift.com>);
- p) società che erogano servizi di gestione di guardia e videosorveglianza.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere comunicati può essere richiesto presso la sede legale del Titolare.

La Banca, al fine di eseguire operazioni o specifici servizi richiesti, può trasferire i dati personali del cliente a destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello spazio economico europeo, assicurando un grado adeguato di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per ottenere una copia delle condizioni di garanzia e su dove queste sono disponibili, è possibile inviare una richiesta ai recapiti del Titolare del Trattamento.

7. Quali diritti Lei ha in qualità di interessato

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali;
- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti;
- **diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento;
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e di fornirli ad altro Titolare;
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano per motivi legati alla Sua situazione particolare e in ogni caso all'uso dei Suoi dati a fini di marketing;
- **diritto a non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato** – diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: <http://www.garanteprivacy.it>;
- **revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati al punto 1.

In relazione a eventuali successive modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di evoluzioni normative o aziendali, potrà trovare in ogni momento l'ultima versione aggiornata dell'informativa disponibile sul sito www.bancapopolaredelcassinate.it

Versione: INF 1.5 aggiornata al 09.03.2023

PERSONE FISICHE
CONSENSO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa all'utilizzo dei miei dati personali e di prestare il mio consenso per le seguenti finalità:

Marketing (3.3)

Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali, b) promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, etc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi bancari mediante l'impiego dei risultati dell'attività di analisi e segmentazione qualora Lei abbia altresì rilasciato il consenso all'attività di profilazione.

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Attività di marketing per prodotti di terzi (3.4)

Finalità del trattamento: a) Invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, indagini o ricerche di mercato e/o comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di società terze, b) promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze mediante l'impiego di strumenti quali per esempio posta elettronica, telefax, SMS, MMS, ecc., c) marketing diretto, promozione e vendita di prodotti e servizi di società terze.

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Profilazione (3.5)

Finalità del trattamento: Elaborazione dei suoi dati personali, nonché abitudini di consumo, preferenze, interessi, comportamenti, con modalità automatizzate, al fine di individuare ed offrire servizi o attività più appropriate alla Sua persona.

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Cessione di dati personali a terzi (3.6)

Finalità del trattamento: Cessione dei Suoi dati personali ai soggetti terzi indicati nell'informativa per autonome finalità di marketing.

☐ do il consenso

☐ nego il consenso

Data e luogo

Firma

IL CONTO CORRENTE

in parole semplici

La SCELTA e i COSTI

I DIRITTI del cliente

I CONTATTI utili

Il conto corrente dalla A alla Z



conto corrente

Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito, carta di credito, assegni. Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.

Lo strumento fondamentale per gestire il tuo denaro.

ISSN 2384-8871 (stampa)

ISSN 2283-5989 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Cosa c'è in questa guida



Come **scelgo** il conto corrente 4

4

tipi di conto 7



I **costi** del conto 8



Gestire con **attenzione**
il proprio conto 10



Chiarimenti? Reclami?

Ecco **chi contattare** 12

Il conto corrente 13
dalla **AZ** alla



I miei **diritti** 19



Come scelgo

il conto corrente

Prima di scegliere mi devo fare queste domande

Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigenze personali?

Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le operazioni che probabilmente verranno effettuate.

Quante operazioni penso di fare ogni mese?

Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili, se il contratto li prevede.

Voglio operare online o preferisco andare direttamente allo sportello?

Utilizzare il conto attraverso internet di solito costa meno, ma richiede anche attenzione per poter operare con la massima sicurezza senza subire frodi.

È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e consultare la pagina dedicata alla sicurezza sul suo sito internet.

Userò la carta di debito per pagamenti o per prelievi?

Utilizzare la **carta di debito** (> Il conto corrente dalla A alla Z) come strumento di pagamento dei propri acquisti con i **POS** (> Il conto corrente dalla A alla Z) di solito non comporta spese per il cliente.

Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico **ATM** (> Il conto corrente dalla A alla Z) possono avere un costo, in spese e commissioni, soprattutto se effettuati presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta.

Può bastarmi la carta prepagata?

Con la carta prepagata si possono fare prelievi di contante e acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo fino all'importo caricato in anticipo presso la banca.

La carta si può ottenere anche senza aprire un conto corrente. Il suo rilascio e la sua ricarica possono avere un costo, mentre i pagamenti per gli acquisti di solito non comportano spese.

Alcune carte prepagate funzionano oggi come un conto e per questo sono chiamate "carte-conto". Una carta-conto ha il suo codice **IBAN** (> Il conto corrente dalla A alla Z) e, oltre alle

funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e ricevere pagamenti verso e da altri conti (ad esempio: addebito utenze, bonifici). Per le operazioni di pagamento c'è un costo, esattamente come avviene per le operazioni di pagamento eseguite su un conto corrente.

Ho bisogno di una carta di credito?

Con la **carta di credito** (> Il conto corrente dalla A alla Z) si possono fare acquisti nei negozi, via internet, via telefono e in tutto il mondo, fino a un importo massimo di spesa definito dalla banca o dalla società che emette la carta. Il tetto di spesa di solito è mensile e si riduce dopo ogni acquisto.

La carta di credito consente inoltre di prelevare contante agli sportelli ATM sottraendo la somma prelevata da un tetto di spesa mensile.

Il rilascio e l'utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per il cliente, come il canone annuo e, quando viene richiesto il pagamento rateale, gli interessi. Il prelievo di contanti da ATM prevede generalmente una commissione piuttosto alta perché si tratta di un anticipo di denaro (credito) da parte dell'emittente. Per conoscere i costi della carta di credito bisogna consultare i documenti informativi che la banca deve mettere a disposizione della clientela sia presso lo sportello sia sul sito internet.

Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali affitti, utenze, telepass, rate del mutuo?

Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in automatico, riducendo il tempo e l'impegno da dedicare a queste incombenze. È la cosiddetta **domiciliazione** (> Il conto corrente dalla A alla Z).

Potrei aver bisogno di un fido?

Occorre valutare attentamente l'esigenza di un **fido** (> Il conto corrente dalla A alla Z).

Un eventuale "scoperto" di conto corrente è più flessibile di altre forme di finanziamento ma anche più costoso.

Mi occorrono altri servizi associati al conto, quali cassette di sicurezza e deposito titoli?

Spesso le banche offrono conti "a pacchetto", che comprendono anche servizi accessori al conto corrente.

La convenienza dei conti a pacchetto dipende da quanto il cliente abbia realmente bisogno dei servizi accessori.

Aprire il conto, allo sportello oppure online

Per aprire un conto corrente, prima di tutto è necessario andare presso la filiale o sul sito internet di una o più banche, informarsi sui servizi e i costi del conto corrente e confrontare le diverse offerte. Il cliente può ottenere la documentazione per valutare e scegliere con calma, senza per questo impegnarsi in alcun modo con la banca.



Una volta scelto il conto corrente, il cliente può aprire il conto sia in banca sia tramite il sito internet della banca seguendo le istruzioni.

4 tipi di conto

I conti correnti offerti dalle banche italiane sono di molti tipi. I più diffusi possono essere ricondotti a quattro categorie.

Conti ordinari

Sono i cosiddetti conti a consumo, in cui le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende.

Conti a pacchetto

Sono i conti con un canone che può comprendere anche altri servizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio. I conti a pacchetto si distinguono in conti "con franchigia", in cui il canone include un numero limitato di operazioni gratuite, e conti "senza franchigia", in cui è possibile effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite.

Conto di base

È il conto dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate. Include infatti solo un determinato numero di operazioni e alcuni servizi, quali carta di debito, accredito della pensione o dello stipendio, versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, prelievo di contante, domiciliazione delle principali utenze domestiche.

Il conto di base ha un canone annuo che comprende un numero prestabilito di operazioni annue per determinati servizi.

L'elenco completo è nel **Foglio Informativo** (> Il conto corrente dalla A alla Z) che la banca deve mettere a disposizione dei clienti sia in filiale sia sul sito internet.

Per i clienti che hanno un **ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (> Il conto corrente dalla A alla Z) in corso di validità inferiore a 8.000 euro, il conto non ha spese e non si paga l'imposta di bollo.

Per chi ha una pensione fino a 18.000 euro annui, il conto destinato all'accredito della pensione è gratuito fino a un determinato numero e tipo di operazioni e servizi; si pagano invece eventuali servizi aggiuntivi.

Conti in convenzione

Sono i conti che beneficiano di sconti e agevolazioni grazie ad accordi con determinate categorie di clienti.



I costi del conto

Il conto corrente ha dei costi perché la banca offre al cliente una serie di servizi.

Da banca a banca, i servizi possono essere molto diversi e anche i loro costi possono essere calcolati in modo diverso.

Per questo è importante valutare con attenzione i costi di ciascun servizio prima di decidere quale conto aprire.

Per alcune categorie di persone il conto può essere gratuito (conto di base); per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo sportello presso il quale si ha il conto o si intende aprirlo.

Il costo complessivo del conto è di solito composto da una parte fissa e da una parte variabile.

I costi fissi

Ci sono sempre e non variano, perché non dipendono da quanto e da come si utilizza il conto.

I principali sono il canone annuo del conto corrente, i canoni legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese per l'invio delle comunicazioni al cliente. Il canone annuo include spesso anche un certo numero di operazioni.

8

I costi variabili

Variano in base al tipo e al numero di operazioni che si fanno (ad esempio: prelievo di denaro con la carta di debito, incasso assegni). Dipendono da come il cliente utilizza il conto e dalle scelte commerciali della banca.

Ecco i principali costi variabili da considerare con attenzione quando si sceglie un conto:

- spese per la registrazione sul conto di ogni operazione
- commissioni per l'esecuzione dei singoli servizi
- spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola gli oneri e gli interessi
- interessi e altri oneri in caso di scoperto.

Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nel Foglio Informativo del conto corrente la banca fornisce l'**ISC - Indicatore Sintetico di Costo** (> Il conto corrente dalla A alla Z). L'ISC fornisce un'idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell'anno, senza considerare gli oneri fiscali e gli interessi.



L'ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo” (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d'Italia.

La metodologia di calcolo dell'ISC e i profili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Disposizioni_trasparenza.pdf).

La chiusura definitiva del conto è senza spese e senza penali. Ci sono delle eccezioni, che però la banca deve riportare nel contratto.

Gestire con attenzione

● il proprio conto

Non emettere assegni a vuoto o fare pagamenti con carte di pagamento senza avere la necessaria copertura sul conto corrente.

Ciò può comportare l'iscrizione nella **CAI - Centrale di Allarme Interbancaria** (> Il conto corrente dalla A alla Z), l'archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino. Chi è iscritto nella CAI può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio: il divieto di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi rapporti futuri con le banche. Le modalità di consultazione della CAI sono spiegate sul sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/cai/index.html>).

Compilare gli assegni in ogni loro parte.

Firmare e inserire sempre la data in cui l'assegno viene emesso, l'importo in lettere e in cifre e il beneficiario, per evitare utilizzi impropri dell'assegno.

Se un assegno ha la clausola "non trasferibile" può essere incassato solo dal beneficiario.

Se non ha la clausola "non trasferibile" può essere trasferito, mediante "girata", ad altri soggetti che possono a loro volta girarlo. Se il cliente indica se stesso come beneficiario (ad esempio "Mario Rossi", "me medesimo", "m.m."), l'assegno può essere incassato o versato solo dal cliente.

Attenzione però, perché in base alla normativa antiriciclaggio gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono contenere sempre la clausola "non trasferibile", altrimenti le sanzioni possono essere molto alte.

Custodire con attenzione le carte di pagamento e i relativi codici di utilizzo, gli assegni, i codici per l'accesso online al conto corrente.

I codici personali non devono essere facilmente accessibili né devono essere custoditi assieme alle carte di pagamento.

È importante segnalare immediatamente smarrimento e furto alla banca o all'istituto che ha emesso la carta.

Generalmente sui siti delle banche sono disponibili tutte le indicazioni che riguardano la sicurezza e i numeri di telefono cui segnalare smarrimenti e furti.

Per ridurre i rischi di subire frodi quando si utilizza il conto corrente online, è necessario osservare con rigore le misure di sicurezza indicate dalla banca.

Quando si fa un bonifico, indicare correttamente il codice IBAN del beneficiario.

Se il cliente indica un IBAN errato, anche se gli altri elementi dell'ordine di **bonifico** (> Il conto corrente dalla A alla Z) sono corretti, la banca non è responsabile del pagamento sbagliato. Deve però adoperarsi diligentemente per recuperare il denaro accreditato sul conto corrente indicato per errore.

I bonifici all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro - **SEPA** (> Il conto corrente dalla A alla Z) vengono effettuati con le stesse modalità e condizioni sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi.

Se si opera tramite internet, fare estrema attenzione alle truffe.

Il sistema più diffuso su internet per frodare i clienti delle banche è il phishing, che consiste nel richiedere ai clienti i loro dati per email fingendo di essere la loro banca, con l'obiettivo di carpire dati riservati.

In genere il cliente riceve messaggi email apparentemente credibili e plausibili, che gli chiedono per esempio nome e cognome, identificativo e password di accesso al conto online, numero di carta di credito, di conto corrente, della carta di identità, oppure lo invitano a cliccare su link contenuti all'interno del messaggio. Non è facile distinguere questi messaggi ingannevoli perché si presentano con i nomi e i marchi di banche e istituzioni affidabili e importanti.

Nel dubbio, ricordare che le banche non chiedono mai dati per email ai propri clienti.

Ricontrollare nel tempo le condizioni contrattuali.

È importante che le condizioni contrattuali siano sempre adeguate alle proprie esigenze perché possono cambiare sia la situazione personale o lavorativa, sia le offerte delle banche. Queste, infatti, possono proporre nuovi prodotti e servizi, anche a condizioni più vantaggiose.

Informazioni utili sono nell'estratto conto.



Chiarimenti? Reclami?

Ecco chi contattare

Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all'eventuale call center della banca.

Il cliente può presentare un reclamo scritto alla banca anche per lettera raccomandata A/R o per email.

I numeri telefonici e gli indirizzi sono indicati in fondo a questa Guida.

L'Ufficio Reclami della banca deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il procedimento si svolge in forma scritta e non serve un avvocato.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'ABF (> www.arbitrobancariofinanziario.it), dove sono pubblicate, tra l'altro, le decisioni dell'Arbitro, suddivise anche in base all'oggetto del ricorso, e le relazioni sull'attività dell'ABF.

Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o altra società finanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d'Italia.

Per la Banca d'Italia gli esposti rappresentano una fonte di informazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Non interviene però con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente.

Per presentare un esposto: www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.



Il conto corrente dalla **AZ** alla

> Accredito e addebito

L'accredito è una somma di denaro versata sul conto corrente; l'addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal cliente sia dalla banca per conto di quest'ultimo.

> Assegno bancario

Con l'assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a se stesso.

La banca normalmente consegna blocchetti di assegni con la clausola "non trasferibile" prestampata. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola "non trasferibile", deve chiederlo espressamente alla banca e pagare l'imposta di 1,50 euro per assegno prevista dalla legge.

In ogni caso, solo gli assegni di importo inferiore a 1.000 euro possono essere trasferibili.

> ATM - Automated Teller Machine

Sportello automatico per prelevare contante utilizzando la carta di debito o di credito, richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.

> Bonifico

Operazione con la quale si trasferiscono somme da un conto corrente a un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama *ordinante*, chi la riceve si chiama *beneficiario*. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama *giroconto*.

> CAI - Centrale di Allarme Interbancaria

Archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia per assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti. Vi vengono iscritti i soggetti:

- che hanno emesso assegni bancari e postali senza essere autorizzati o senza avere i fondi necessari per far fronte al pagamento
- a cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle operazioni effettuate.

Nel caso degli assegni, l'iscrizione nella CAI determina l'applicazione della "revoca di sistema", cioè il divieto di emettere assegni e stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale per sei mesi. Nel caso delle carte di pagamento, l'iscrizione determina la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di credito e di debito per due anni, ma ha valore soltanto informativo. Questo significa che ciascuna emit-

tente può autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta ad un soggetto iscritto nella CAI.

> **Calcolo degli interessi**

Il saldo del conto corrente produce interessi: a favore del cliente se positivo; a favore della banca se negativo.

Il calcolo per gli interessi a debito e per quelli a credito deve avere la stessa periodicità.

> **Carta di credito**

Carta che permette al titolare di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito posticipato. Le operazioni prevedono generalmente un massimale di utilizzo (il cosiddetto plafond) definito nel contratto. Il titolare della carta, a seconda del contratto e del tipo di carta di credito, pagherà in un'unica soluzione, di solito ogni mese con addebito sul conto corrente ("carta di credito classica" o "charge"), oppure a rate, con gli interessi ("carta di credito revolving").

> **Carta di debito**

Carta che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta.

> **Coordinate bancarie**

Termine generico per codici o diciture che permettono di identificare in maniera univoca un conto corrente. Oggi il codice identificativo di un conto corrente è l'IBAN (International Bank Account Number).

> **Data contabile, disponibile e valuta**

A ogni operazione la banca assegna tre tipi di date:

- data contabile: il giorno in cui la banca registra l'operazione
- data disponibile: il giorno dal quale il denaro accreditato può essere utilizzato per pagamenti e prelievi
- data valuta: il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli.

Il contratto deve indicare le date valuta su versamenti e prelievi e le date per la disponibilità degli importi accreditati.

> Deposito a risparmio

A differenza del conto corrente, usato per la gestione delle spese quotidiane, il deposito a risparmio è dedicato esclusivamente al risparmio. Per questo offre pochi e semplici servizi, quali l'accredito della pensione o il rilascio di una carta di debito. Inoltre non si può mai sconfinare rispetto al saldo, cioè "andare in rosso".

Con il deposito il cliente affida alla banca una somma di denaro e riceve un interesse; la banca si impegna a restituire la somma depositata alla scadenza del contratto o quando il cliente lo richiede.

Il cliente riceve un libretto che può essere *nominativo* (se solo l'intestatario può prelevare denaro dal deposito) o *al portatore* (se può prelevare chiunque ne sia in possesso). I libretti *al portatore* però non possono presentare un saldo pari o superiore a 1.000 euro.

> Deposito titoli

È uno speciale conto utilizzato esclusivamente per "ospitare" i risultati delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari, quali titoli pubblici, quote di fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni.

Il deposito titoli è abbinato a un conto corrente, sul quale si addebitano le imposte di bollo e le commissioni, e si accreditano i guadagni ricavati dai titoli come dividendi azionari e cedole.

> Domiciliazione bancaria

È un servizio associato al conto corrente che consente di fare pagamenti periodici, come le bollette e le rate del mutuo, con addebito automatico direttamente sul conto corrente. Gli addebiti diretti all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro - SEPA vengono effettuati con le stesse modalità e condizioni sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi.

> Estratto conto

È il documento che la banca elabora con una determinata periodicità e che elenca i movimenti del conto corrente in ordine cronologico.

Per ciascun movimento l'estratto conto in genere riporta:

- o data dell'operazione, cioè il giorno solare in cui si compie un'operazione di accredito o addebito
- o data valuta, cioè la data dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito
- o descrizione dell'operazione
- o importo dell'operazione, con segno positivo o negativo.

L'estratto conto dei conti correnti offerti ai consumatori riporta un indicatore sintetico di costo (ISC).

> Fido o affidamento

È la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile.

Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e una commissione onnicomprensiva.

> Firma

Quando apre un conto corrente il cliente deve depositare in banca la sua firma. Servirà per verificare se le operazioni, in particolare quelle di pagamento, sono state effettivamente disposte dal correntista. Se il conto corrente è intestato a due o più persone, ognuna deve depositare la sua firma.

Il contratto deve specificare quali operazioni richiedono la firma di tutti i correntisti (firma congiunta) e quali soltanto una (firma disgiunta). Questo significa che un conto corrente può essere aperto da più persone, che lo possono usare in modo separato.

> Foglio Informativo

È il documento che gli intermediari mettono a disposizione dei clienti per ciascun prodotto o servizio offerto; contiene informazioni sull'intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell'operazione o del servizio. I contenuti del contratto devono essere coerenti con le informazioni contenute nel Foglio Informativo.

> Fondo interbancario di tutela dei depositi

È il sistema di garanzia dei depositi bancari riconosciuto dalla Banca d'Italia: se una banca è messa in liquidazione coatta amministrativa, assicura in tempi brevi ai depositanti il rimborso delle somme, fino a un massimo di 100.000 euro. La tutela opera per banca e per ciascun depositante. Vi aderiscono tutte le banche italiane, tranne quelle di credito cooperativo che hanno un loro specifico Fondo di garanzia che assicura analoga tutela.

> IBAN - International Bank Account Number

È il codice – formato da lettere e numeri – che consente di identificare in modo univoco il conto corrente. Funziona da “indirizzo” del conto e infatti è indispensabile per trasferire denaro tra conti.

Anche se il nome del beneficiario è errato o incompleto, con l'IBAN corretto un bonifico va comunque a buon fine.

> Internet banking

Con l'internet banking i clienti della banca possono effettuare operazioni bancarie – come bonifici e pagamenti – senza andare in filiale, ma collegandosi a internet. Si accede ai servizi con i propri codici. Oltre alla comodità, l'internet banking spesso offre i servizi bancari a costi inferiori.

> ISC - Indicatore Sintetico di Costo

L'ISC fornisce un'idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell'anno, senza considerare gli oneri fiscali e gli interessi.

L'ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo” (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d'Italia. Il Foglio Informativo e l'estratto conto indicano l'ISC per i profili tipo di operatività.

La metodologia di calcolo dell'ISC e i profili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Disposizioni_trasparenza.pdf).

> ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

È l'indice che rappresenta la situazione economica di una famiglia, calcolato a partire dal reddito e da altri elementi del patrimonio. Il suo attestato è rilasciato dall'INPS e consente di accedere alle prestazioni sociali o ai servizi pubblici a condizioni agevolate.

> Phone banking

È il servizio che permette di fare operazioni bancarie – come bonifici e pagamenti – senza andare in filiale chiamando al telefono il call center della banca. Molte banche mettono a disposizione dei clienti un numero verde gratuito.

> POS - Point of Sale

È l'apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e servizi presso il loro fornitore utilizzando la carta di credito o di debito.

> Saldo

È la differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Se il saldo è positivo, indica la somma disponibile sul conto corrente. Le somme che rimangono inutilizzate fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso detto “credito”.

Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate.

Il saldo disponibile si riferisce alla somma che può essere effettivamente utilizzata.

Il saldo liquido si riferisce alla somma disponibile su cui vengono calcolati gli interessi.

> SEPA

SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. In termini numerici, la SEPA riguarda 33 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera e il Principato di Monaco) per un totale di 513 milioni di cittadini e circa 9.200 istituzioni finanziarie.

18

> Tasso creditore

È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto una volta sottratte le ritenute fiscali.

> Tasso debitore

È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità del conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.



I miei diritti

Al momento di scegliere

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio Informativo, che illustra caratteristiche e costi del conto corrente e dei servizi associati.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il Documento di Sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere a disposizione anche sul sito internet della banca il Foglio Informativo e, se è possibile concludere il contratto online, la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi.
- Conoscere l'ISC del conto corrente per ciascuno dei profili riportati sul Foglio Informativo.
- Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto.

19

Al momento di firmare

- Prendere visione del Documento di Sintesi, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
- Ricevere e conservare una copia del contratto, firmato dalla banca, e una copia del Documento di Sintesi. Se l'apertura del conto avviene online, ricevere l'attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi.

Durante il rapporto contrattuale

- Ricevere un estratto conto sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno. Poter contestare l'**estratto conto** (> Il conto corrente dalla A alla Z) nel termine previsto dalla

legge, cioè 60 giorni dal momento in cui lo si riceve; generalmente il termine è indicato nell'intestazione dello stesso rendiconto. Ricevere a inizio anno un riepilogo delle spese complessive sostenute nell'anno precedente.

- Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve indicare il motivo che giustifica la modifica e può essere respinta recedendo dal contratto.
- Avere la stessa periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori.
- Chiudere il conto corrente e/o recedere dai rapporti collegati (quali carta di debito, carta di credito, domiciliazioni) in qualsiasi momento, di solito senza penalità e senza spese.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta anche dopo la chiusura del conto.
- Avere la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul proprio conto entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
- Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi su una somma versata a partire dal giorno stesso del versamento di denaro o del versamento di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari di un cliente con un conto presso la stessa filiale.
- Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi sulle somme versate attraverso assegni circolari emessi da un'altra banca dal giorno lavorativo successivo al versamento e attraverso assegni bancari di un'altra banca dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento.

Dopo la chiusura

- Ricevere il rendiconto, con tutte le movimentazioni e il saldo, e il Documento di Sintesi.



BANCA POPOLARE del CASSINATE

UFFICIO RECLAMI DELLA BANCA:

Pazza Diaz, 14 - 03043 CASSINO (FR)
ufficioreclami@bancapopolaredelcassinate.it

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.

Tra i suoi obiettivi:

- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *In parole semplici* fanno parte di questi impegni.

www.bancaditalia.it



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

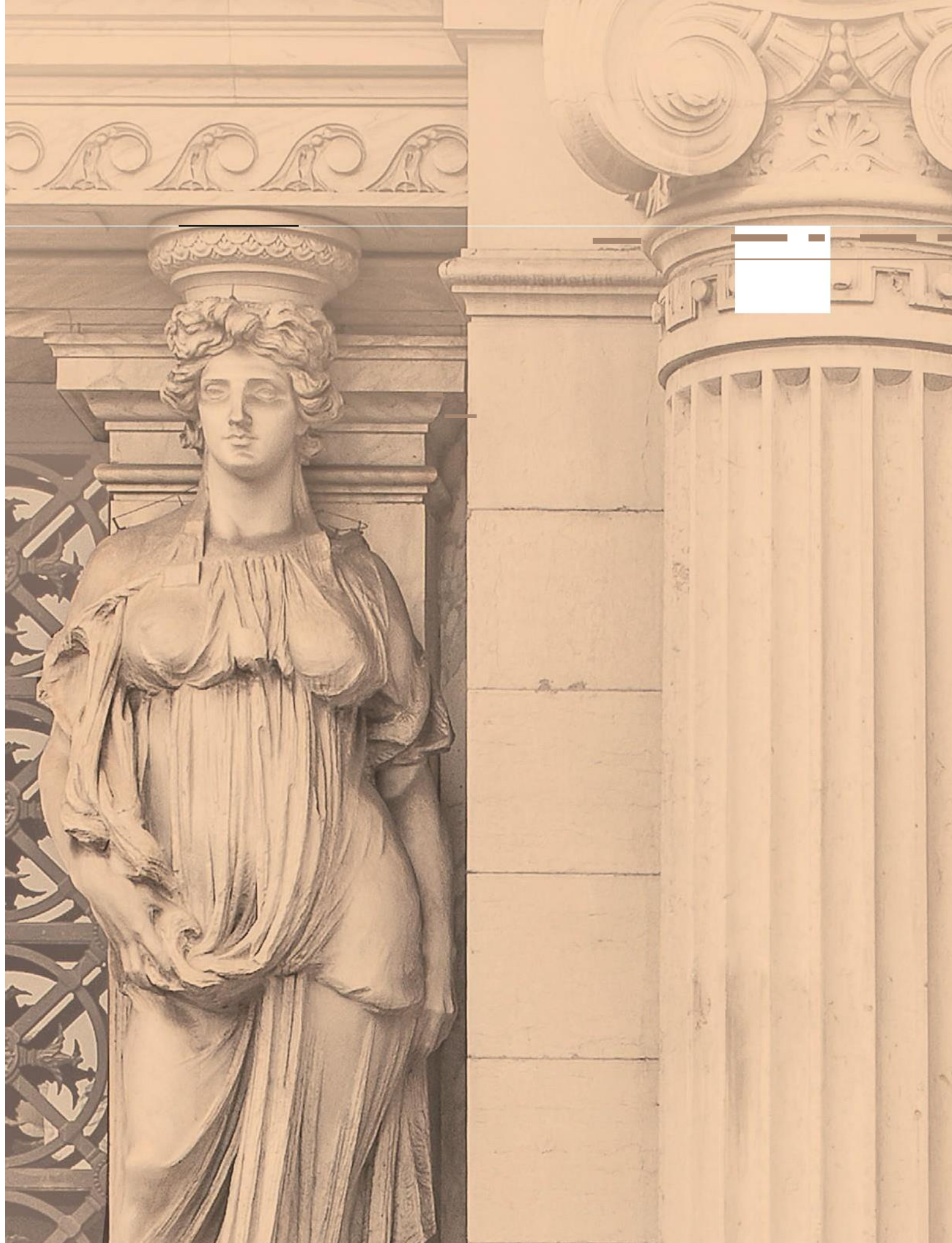
Guida aggiornata a maggio 2016



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie



ABF IN PAROLE SEMPLICI



INDICE

4	Qualche informazione sull'Arbitro Bancario Finanziario La struttura dell'ABF
6	Qualche domanda per conoscere meglio l'ABF Cosa può fare l'ABF? Quando puoi ricorrere all'ABF? Quando non puoi ricorrere all'ABF?
7	Nei confronti di chi puoi presentare un ricorso? Cosa devi fare prima di proporre il ricorso?
8	Quanto costa un ricorso all'ABF e come si paga? Quanto tempo devo aspettare per avere una risposta dall'ABF?
9	Che cosa è la rete Fin-Net?
10	La procedura ABF passo dopo passo
11	La fase iniziale La decisione In caso di inadempimento dell'intermediario
12	Altri esiti della procedura L'istanza di correzione
14	Contatti

QUALCHE INFORMAZIONE SULL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Hai un problema con una banca o un intermediario finanziario? C'è l'ABF!

L'ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall'altra. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti.

- L'ABF è autonomo e imparziale ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
- L'ABF è un'alternativa al giudice, più semplice, rapida ed economica.
- Puoi fare ricorso da solo e online. Devi crederci: è semplice!
- Per ricorrere all'ABF non ti serve l'assistenza legale o l'aiuto di un professionista.

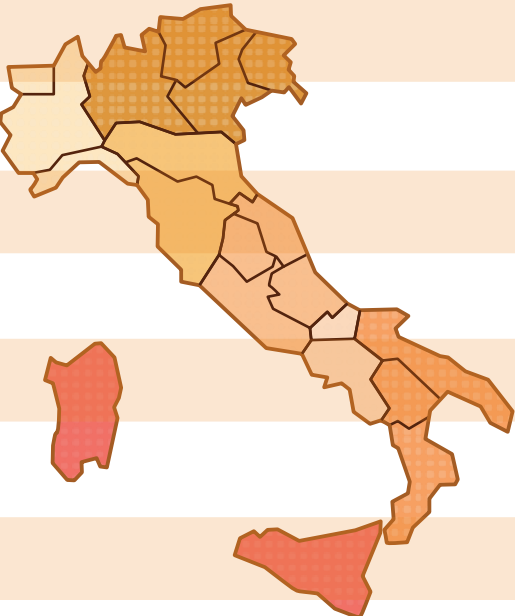
Questa guida ti fornisce indicazioni utili per presentare un ricorso all'ABF.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull'ABF (per esempio, sulle decisioni dei Collegi) puoi consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

LA STRUTTURA DELL'ABF

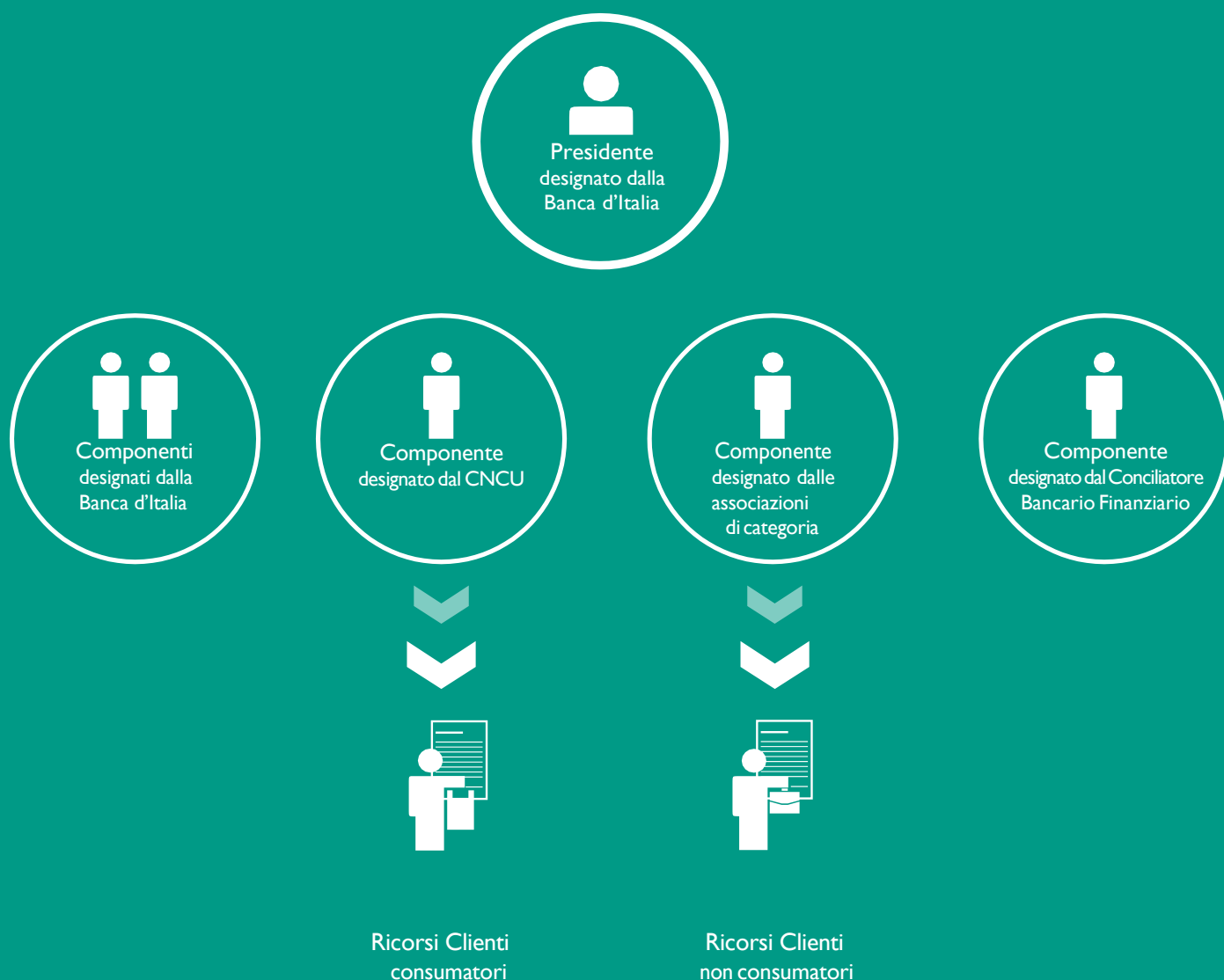
l'ABF è articolato in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (cioè l'indirizzo dichiarato nel ricorso).

Per esigenze legate alla funzionalità del sistema è possibile che la decisione del tuo ricorso sia assunta da un Collegio diverso. Sarai in ogni caso informato tramite un avviso sul sito internet.

COLLEGIO		REGIONI
Milano		Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto
Torino		Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Bologna		Emilia-Romagna, Toscana
Roma		Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Stato estero
Napoli		Campania, Molise
Bari		Basilicata, Calabria, Puglia
Palermo		Sardegna, Sicilia

Ogni Collegio è composto da cinque membri:

- il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d'Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese).



Ogni Collegio è assistito da una Segreteria tecnica istituita presso le relative Sedi della Banca d'Italia.

Ciascuna Segreteria tecnica ha il compito, tra l'altro, di:

- ricevere il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione presentata dall'intermediario;

- curare le comunicazioni relative alla procedura di ricorso alle parti.

QUALCHE DOMANDA PER CONOSCERE MEGLIO L'ABF



COSA PUÒ FARE L'ABF?

L'ABF decide chi ha ragione e chi ha torto: le sue decisioni, sebbene non vincolanti per le parti, presentano un tasso elevato di adesione da parte degli intermediari.

Se ritieni la decisione dell'ABF insoddisfacente, puoi in ogni caso rivolgerti al giudice, come può a sua volta fare l'intermediario.



QUANDO PUOI RICORRERE ALL'ABF?

puoi ricorrere all'ABF se hai o hai avuto rapporti contrattuali o anche solo se sei entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Se, ad esempio, la tua controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, puoi ricorrere all'ABF se chiedi:

- una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.



QUANDO NON PUOI RICORRERE ALL'ABF?

se la tua controversia:

- riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni): per questo, c'è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF (<https://www.acf.consob.it/>);
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- è già sottoposta all'autorità giudiziaria o è già all'esame di arbitri o conciliatori.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.



NEI CONFRONTI DI CHI PUOI PRESENTARE UN RICORSO?

puoi presentare un ricorso nei confronti di:

- banche;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB (fino alla istituzione dell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB., si fa riferimento all'elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB);
- istituti di pagamento (IP);
- istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'Albo di cui all'art. 114.5 del TUB.

Per verificare se il soggetto nei cui confronti vuoi proporre ricorso è sottoposto all'ABF, puoi consultare gli Albi ed Elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>).

Puoi presentare ricorso anche nei confronti di banche e intermediari esteri che operano in Italia e non sono sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea Fin-Net (cfr. "Che cosa è la rete Fin-Net").



COSA DEVI FARE PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO?

devi inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha di norma 60 giorni per risponderti (salvo casi particolari, ad es. in materia di servizi di pagamento dove il termine è di 15 giorni lavorativi). Ricordati che nel ricorso puoi proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo.

Se l'intermediario non ti ha risposto o non sei soddisfatto della risposta che hai ricevuto, potrai rivolgerti all'ABF.

Puoi ricorrere all'ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi devi presentare un nuovo reclamo.



QUANTO COSTA UN RICORSO ALL'ABF E COME SI PAGA?

dovrai pagare soltanto 20 euro di contributo spese per la procedura.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto a rimborsarti i 20 euro, salvo i casi espressamente disciplinati dalle Disposizioni ABF in cui non è previsto il rimborso del contributo.

Il pagamento può essere fatto:

- con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d'Italia Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”, IBAN IT71M0100003205000000000904;
- con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d'Italia – Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”;
- in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate nella vigilanza.

Nella causale del versamento dovrai indicare “Ricorso ABF” e il tuo codice fiscale o la Partita IVA.



QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER AVERE UNA RISPOSTA DALL'ABF?

l'intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni, poi:

- puoi replicare alla documentazione presentata dall'intermediario entro i 25 giorni successivi;
- l'intermediario può trasmettere le controrepliche nei 20 giorni successivi.

Entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, riceverai la comunicazione dell'esito del tuo ricorso. La comunicazione dell'esito può avvenire anche tramite l'invio del solo dispositivo (dove è indicato se il ricorso è stato accolto o respinto); in questo caso altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la decisione completa di motivazione.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se il tuo ricorso è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata; in caso di rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento). Sarai in ogni caso informato di tale proroga e del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.



CHE COSA È LA RETE FIN-NET?

è la Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Se l'intermediario estero nei cui confronti vuoi proporre ricorso aderisce a un sistema che fa parte di Fin-Net, la Segreteria tecnica ti può aiutare a presentare il ricorso all'organismo competente.

CONTATTALA!

Maggiori informazioni su Fin-net sono disponibili sul relativo sito internet: (https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network_it) e su quello dell'ABF.



LA PROCEDURA ABF PASSO DOPO PASSO

1

LA FASE INIZIALE

puoi presentare il ricorso online tramite il Portale ABF (cfr. la “Guida all'utilizzo del Portale ABF”).

Dopo la presentazione del ricorso, la Segreteria tecnica accerterà completezza, regolarità e tempestività della documentazione che hai presentato. Ti potrà essere richiesto di regolarizzare il ricorso e di fornire ulteriori elementi (quest'ultima richiesta potrà essere rivolta anche all'intermediario).

2

LA DECISIONE

il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione presentata. La decisione è presa a maggioranza ed è motivata. Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esiste un orientamento consolidato dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda del ricorrente, la controversia potrà essere gestita dall'ABF in maniera più veloce, grazie all'intervento del Presidente e senza attendere la decisione del Collegio.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni e a rimborsare il contributo alle spese della procedura di 20 euro, salvo i casi previsti dalle Disposizioni ABF.

3

IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'INTERMEDIARIO

l'intermediario si considera inadempiente se:

- non esegue o esegue solo in parte quanto previsto dalla decisione dell'ABF;
- non ti rimborsa i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto, anche solo in parte, fatta salva l'eccezione di cui al precedente punto 2;
- non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto.

Se l'intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l'inadempimento è pubblicato per 5 anni sul sito internet (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>) dell'ABF, dove trovi l'elenco degli intermediari inadempienti. La notizia dell'inadempimento o della mancata cooperazione è inoltre pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito *internet* dell'intermediario per la durata di 6 mesi.

4

ALTRI ESITI DELLA PROCEDURA

se nel corso del procedimento comunicherai di aver sottoposto la controversia all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiarerà il ricorso inammissibile.

Può anche accadere che, prima della decisione dell'ABF, l'intermediario porti la controversia all'attenzione dell'autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato. In entrambi i casi, la Segreteria tecnica ti chiederà se hai comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all'ABF.

Se dichiarerai il tuo interesse entro 30 giorni, la procedura innanzi all'Arbitro proseguirà; in caso contrario, il Collegio dichiarerà estinto il tuo ricorso.

5

L'ISTANZA DI CORREZIONE

solo se riscontri omissioni, errori materiali o di calcolo nella decisione puoi richiederne la correzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua trasmissione.

La correzione può essere richiesta anche dall'intermediario.

CONTATTI

NUMERO VERDE

Oltre alla richiesta di supporto che puoi inoltrare attraverso il Portale, per informazioni generali sull'ABF (ad esempio chi può ricorrere e come presentare ricorso) puoi telefonare al numero verde **800 196969**.

Riferimenti delle Segreterie tecniche dell'ABF

Per i soli quesiti riguardanti ricorsi già presentati puoi rivolgerti alla Segreteria tecnica competente per territorio, alla quale potrai lasciare un messaggio vocale sulla segreteria telefonica oppure inviare una email per descrivere il tuo problema. In entrambi i casi verrai ricontattato quanto prima.

Collegio di Milano

Via Cordusio, 5 - 20123 Milano

Tel.: 02.724.242.46 - Email: milano.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Torino

Via Arsenale, 8 - 10121 Torino

Tel.: 011.551.85.90 - Email: torino.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Bologna

Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna

Tel.: 051.643.01.20 - Email: bologna.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Roma

Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma

Tel.: 06.4792.92.35 - Email: roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Napoli

Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli

Tel.: 081.797.53.50 - Email: napoli.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Bari

Corso Cavour, 4 - 70121 Bari

Tel.: 080.573.15.10 - Email: bari.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Collegio di Palermo

Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo

Tel.: 091.607.43.10 - Email: palermo.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Filiali della Banca d'Italia

[Filiali](#) aperte al pubblico, per la presentazione del ricorso a mani. Tutte le [Filiali](#) per l'invio del ricorso per posta ordinaria o posta elettronica certificata (pec).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie